



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV**

RAPPORTO SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI 2014

INDICE

5 INTRODUZIONE

6 REVISIONE TOTALE DELLA LEGISLAZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

TEMI PRIORITARI 2012/2013

9 ATTUAZIONE ARMONIZZATA DELLA LEGISLAZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

13 ESIGENZE COMPORTAMENTALI DEI SUINI DA INGRASSO

17 NUOVA REGOLAMENTAZIONE DETTAGLIATA DEL TRASPORTO DI ANIMALI

21 DIGNITÀ DEI GARRA RUFA E PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

27 RICERCA FINALIZZATA ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

33 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI A LIVELLO INTERNAZIONALE

39 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E RAPPORTO CON I MEDIA

ATTUALITÀ E PROSPETTIVE

42 NEL PROCESSO LEGISLATIVO

45 ALLEVAMENTO DI ANIMALI SANI

51 MIGLIORE PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E SPERIMENTAZIONE ANIMALE RISPETTOSA GRAZIE ALLE 3R

57 ALLEGATO



INTRODUZIONE

Hans Wyss, direttore dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

«Solo chi conosce le esigenze e i comportamenti particolari delle diverse specie è in grado di assicurare un trattamento e una detenzione adeguata ai propri animali.» Questo è stato uno dei principi ispiratori della revisione totale della legislazione sulla protezione degli animali entrata in vigore il 1° settembre 2008. Uno degli obiettivi dichiarati della revisione era proprio il miglioramento dell'informazione e della formazione rivolte ai detentori di animali. Sulla pagina del sito dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), istituito il 1° gennaio 2014, spicca infatti l'ampio e variegato ventaglio di corsi di formazione riconosciuti dopo il varo della revisione. Dopo il 2010 e il 2012, è disponibile adesso il terzo rapporto sulla protezione degli animali che riferisce dei progressi compiuti in Svizzera dal 2008 per il benessere degli animali.

In un confronto internazionale, il livello di protezione degli animali nel nostro Paese è indubbiamente molto elevato. Sebbene le disposizioni finalizzate al benessere degli animali siano tuttora considerate da molti detentori come fattore di costo, la loro osservanza costituisce senza dubbio, nella maggior parte dei casi, anche un investimento nella salute degli animali. Si sta facendo sempre più strada la consapevolezza che gli elevati standard in materia di benessere rappre-

sentino anche un fattore che valorizza la qualità dei prodotti di origine animale. Sebbene questa qualità non sia direttamente rilevabile a livello di prodotto offerto in vendita, i consumatori possono operare scelte consapevoli a favore di alimenti ottenuti rispettando gli animali, a condizione che l'origine e il livello di produzione siano dichiarati in modo trasparente. Di fondamentale importanza in questo contesto sono i controlli armonizzati sulle condizioni di detenzione, condotti su tutto il territorio svizzero da incaricati opportunamente formati. Anche in questo campo sono stati compiuti notevoli progressi a seguito della revisione totale, grazie all'attività svolta dai servizi cantonali preposti alla protezione degli animali.

Nonostante i miglioramenti conseguiti, prosegue il dibattito in merito al livello di protezione auspicato e a un'attuazione efficace. A fronte delle diverse aspettative occorre trovare sempre il giusto mezzo fra utilità e protezione. Lo scorso anno è stata effettuata anche una piccola revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali, allo scopo di colmare alcune lacune nella legislazione vigente ed emendare una serie di disposizioni suscettibili di miglioramento. La revisione ha riguardato le disposizioni in materia sia di detenzione sia di trattamento degli animali. Fra l'altro è stato integrato l'elenco delle pratiche vietate

inserendo nuove disposizioni atte a impedire, ad esempio, che i bovini destinati alle esposizioni siano sottoposti a manipolazioni o vengano impiegati metodi di addestramento errati negli sport equestri.

Il presente documento riferisce anche sugli sviluppi nella ricerca in materia di protezione degli animali che si sono verificati nel periodo oggetto del rapporto. Con il sostegno dell'USAV è stato di nuovo possibile istituire una cattedra di protezione degli animali presso la Facoltà Vetsuisse a Berna e presso i centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali di Tänikon e Zollikofen sono stati compiuti importanti studi scientifici in materia di detenzione degli animali.

LEGISLAZIONE SULLA PROTE- ZIONE DEGLI ANIMALI: EFFETTI DELLA REVISIONE TOTALE DEL 2008

L'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali è demandata ai Cantoni. Il miglioramento costante dell'esecuzione costituisce un obiettivo fondamentale della revisione del 2008 che ha imposto a ciascun Cantone l'obbligo di istituire un servizio competente per l'esecuzione della legislazione in materia di protezione degli animali.

Kaspar Jörger, USAV



Informazioni complementari

Legislazione in materia di protezione degli animali: www.blv.admin.ch/legge/protezionedeglianimali

Protezione degli animali: www.blv.admin.ch/protezionedeglianimali

Portale d'informazione per i detentori di animali da compagnia: www.animalidacompania.ch

Portale d'informazione per i detentori di animali da reddito: www.animalidareddito.ch

I servizi cantonali preposti alla protezione degli animali autorizzano e controllano le detenzioni, verificano le segnalazioni di terzi, emanano disposizioni e avviano procedimenti penali. La sfera di competenza spazia dalle detenzioni private di animali selvatici, al trasporto, alla detenzione di animali, ai centri di detenzione di animali da laboratorio, passando per le esposizioni e borse di settore, fino alle aziende agricole con diverse centinaia di capi. Le conseguenze di questi nuovi compiti per i servizi cantonali sono state spesso sottovalutate. Per affrontare i maggiori impegni e l'accresciuta attività di controllo, tutti i Cantoni hanno provveduto a potenziare i servizi preposti alla protezione degli animali.


Anche alla Confederazione sono stati affidati compiti nuovi, connessi soprattutto con l'obbligo di informazione sulle questioni di protezione degli animali, il riconoscimento centralizzato delle misure di formazione per i proprietari di animali e l'elaborazione di nuovi strumenti d'esecuzione. I nuovi media sono stati utilizzati per informare in modo più capillare il grande pubblico; pertanto il sito Internet dell'Ufficio federale viene continuamente aggiornato. Per offrire informazioni mirate alle categorie interessate, sono stati attivati due distinti portali, per i detentori di animali da compagnia e da reddito (cfr. «Informazioni complementari»). Le notizie aggiornate vengono inoltre inviate gratuitamente tramite una newsletter in formato elettronico ai cittadini abbonati.

Con la revisione ha assunto particolare rilievo anche la formazione mirata. Per questo motivo, uno dei punti centrali della nuova ordinanza sulla protezione degli animali è rappresentato dai requisiti circa l'attestazione delle conoscenze necessarie per garantire la detenzione e il trattamento responsabile e rispettoso degli animali. Tutti coloro che detengono animali o offrono servizi a titolo professionale devono dimostrare di aver conseguito una formazione qualificata e maturato l'esperienza professionale con le specie animali in questione. L'obbligo di formazione sussiste in molti casi anche per la detenzione di animali selvatici da parte di privati. Hanno suscitato accese discussioni soprattutto i requisiti relativi all'attestato di competenza per la detenzione dei cani. Nel frattempo risultano registrati nella banca dati online dell'USAV oltre 2100 formatori AC. Il corso può essere frequentato in tutte le regioni svizzere ed è tenuto principalmente in italiano, tedesco, francese e inglese. Lo scetticismo iniziale nei confronti di questa novità si è ormai sostanzialmente smorzato, dal momento che durante questi corsi sia i nuovi proprietari che i detentori di lunga data apprendono molte informazioni preziose sui propri animali. Nelle disposizioni relative ai cani domestici sono state integrate inoltre le esigenze di contatto sociale, il ricovero e le possibilità di movimento di questi animali che vivono a contatto così stretto con l'uomo.

Come criterio fondamentale per una detenzione rispettosa, le nuove disposizioni prevedono in generale che siano maggiormente soddisfatte le esigenze

di contatto sociale e movimento degli animali da compagnia e da reddito, e indicano regole più chiare per la loro alimentazione e cura. Gli animali sociali non possono più essere tenuti da soli ma devono avere la possibilità di un contatto visivo, acustico o olfattivo con altri conspecifici. Per diversi requisiti recentemente introdotti è stato previsto un termine transitorio di cinque anni per consentire ai detentori degli animali di adeguare gli allestimenti e, in particolare modo, garantire la protezione degli investimenti nell'agricoltura, sancita dalla nuova legge sulla protezione degli animali. Scaduti i 36 periodi transitori a settembre 2013, vitelli e suini devono avere accesso permanente all'acqua e tutti i vitelli di età superiore alle due settimane di vita devono avere accesso costante ad alimenti ricchi di fibre grezze. I pavimenti di calcestruzzo con fessure e senza rivestimenti sono vietati per i tori da ingrasso tenuti in gruppo. Le misure minime per le poste e i settori di riposo devono essere costantemente adattate alla taglia dell'animale. La stabulazione fissa dei cavalli è definitivamente vietata e tutti i cavalli devono potersi muovere liberamente all'aperto. L'innalzamento di questi requisiti minimi non rappresenta soltanto un fattore di costo; migliorando il benessere degli animali, infatti, questi standard assicurano alle aziende agricole detentrici una maggiore produttività.

Spinti da questa consapevolezza e non solo da considerazioni di natura economica, i detentori di animali attuano condizioni di detenzione migliori rispetto a quelle previste dai requisiti minimi.



CREARE GLI STRUMENTI PER UN'ATTUAZIONE ARMONIZZATA DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Kaspar Jörger, USAV

Il Servizio veterinario svizzero a cui compete anche l'attuazione della legislazione sulla protezione degli animali si è andato sviluppando nel corso del tempo con una struttura che rispecchia l'organizzazione federalista nazionale. Ne consegue che l'esecuzione varia per modalità e qualità a seconda dei Cantoni. Ciò si evidenzia ogniqualvolta le organizzazioni animaliste attive sul territorio nazionale criticano la diversa attuazione della legislazione sulla protezione degli animali da parte dei singoli Cantoni. Pertanto la Confederazione ha adottato una serie di strumenti per favorire l'armonizzazione nell'applicazione della normativa e garantire l'efficacia dei controlli nella produzione primaria.



Informazioni complementari

Controlli sulla protezione degli animali: www.blv.admin.ch/controlli

Servizio veterinario svizzero: www.blv.admin.ch/servizioveterinario

Formazione e perfezionamento: www.blv.admin.ch/ordinanza/formazione

Organizzazione dell'esecuzione ad opera della Confederazione e dei Cantoni

Nell'ambito della legislazione sulla protezione degli animali, l'USAV è responsabile a livello nazionale per l'elaborazione delle basi legali, il sostegno tecnico alle autorità cantonali preposte all'esecuzione nonché la sorveglianza dell'attività svolta dai Cantoni. A seguito della revisione della legge sulla protezione degli animali nel 2008, ogni Cantone ha dovuto istituire un servizio specializzato che, sotto la responsabilità del veterinario cantonale, assicura l'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali.

La Confederazione non prescrive ai Cantoni i dettagli delle modalità organizzative. La legge sulla protezione degli animali consente, ad esempio, ai Cantoni di delegare i compiti di controllo anche a organizzazioni private. Sotto il profilo organizzativo, gli incaricati dei controlli possono appartenere anche a un'altra unità amministrativa.

Perfezionamento e aggiornamento, base imprescindibile per controlli attendibili

La Confederazione e i Cantoni hanno adottato di comune accordo una serie di misure atte a garantire controlli efficaci e un'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale e raggiungere un elevato grado di professionalità nell'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali. Il perfezionamento e l'ag-

giornamento centralizzato e standardizzato assicura alle persone impiegate nel settore veterinario pubblico la necessaria qualificazione, essenziale per potere attuare controlli attendibili.

Ad esempio, i controlli vengono effettuati sotto la responsabilità del servizio veterinario tramite i veterinari ufficiali, gli esperti ufficiali o gli assistenti specializzati ufficiali. Ciascuno di questi soggetti incaricati di compiti esecutivi in seno al Servizio veterinario pubblico deve disporre dell'attestato di capacità richiesto.

Dal 2007, oltre 175 veterinari ufficiali hanno frequentato un opportuno perfezionamento e conseguito l'attestato di capacità dopo avere sostenuto un esame. Nei servizi veterinari cantonali gli assistenti specializzati ufficiali si occupano prevalentemente di controlli nella produzione primaria, in particolare della protezione degli animali nelle aziende detentrici di animali da reddito, nonché di diverse attività ispettive nei macelli. Le persone che hanno concluso una formazione professionale di base (ad esempio di agricoltore o macellaio) possono frequentare un perfezionamento che si conclude anch'esso con il rilascio di un attestato di capacità.

Nel 2013 circa 150 persone hanno partecipato al primo corso di perfezionamento, organizzato per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati dei controlli nella produzione primaria, che si è concluso con successo a gennaio 2014. Durante l'anno sono stati organizzati

ulteriori corsi di perfezionamento standardizzati in tutte le regioni svizzere.

L'aggiornamento e perfezionamento centralizzati di tutti gli incaricati con compiti esecutivi nel Servizio veterinario pubblico supporta in modo efficace gli sforzi volti a innalzare il livello dei controlli e garantire un'attuazione armonizzata.

Controlli standardizzati, in particolare nel settore degli animali da reddito

In conformità all'ordinanza sulla protezione degli animali, gli allevamenti di animali da reddito devono essere controllati periodicamente.

Il 25% degli allevamenti esistenti su tutto il territorio svizzero è sottoposto ogni anno a controlli di base sulla protezione degli animali, in presenza del detentore. I controlli sono effettuati dalle autorità cantonali sulla scorta di appositi manuali e liste (modelli di rapporti di controllo) elaborati di concerto con gli organi esecutivi e utilizzati su tutto il territorio svizzero.

Tutti i controlli rilevano e documentano gli aspetti qualitativi come, ad esempio, lo stato di cura degli animali, l'efficienza degli impianti di stabulazione, nonché la disponibilità di acqua e foraggio adeguato. In caso di nuove costruzioni e trasformazioni, vengono esaminati anche gli aspetti edili, in particolare l'osservanza delle misure minime nei sistemi di detenzione.



Informazioni complementari

Informazioni concernenti il sistema Acontrol

In conformità alle disposizioni di legge vengono controllate anche le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione e le aziende per l'allevamento e la detenzione professionale degli animali da compagnia, come i rifugi e i negozi specializzati in animali e le detenzioni di animali da compagnia a titolo professionale.

Strumenti di gestione del Servizio veterinario

Con le applicazioni tecniche Acontrol e Asan (strumenti informatici di gestione del Servizio veterinario), sviluppate in collaborazione con i Cantoni, viene fornita agli organi esecutivi cantonali una soluzione di e-government centralizzata per l'elaborazione di processi ripetuti, quali i controlli della produzione primaria, le autorizzazioni o le procedure standardizzate per l'eliminazione degli inadempimenti. Il supporto IT amministrativo e standardizzato degli organi esecutivi cantonali rappresenta, assieme all'aggiornamento e al perfezionamento uniforme e centralizzato delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, il secondo strumento per armonizzare l'applicazione della legislazione. Strettamente collegate allo strumento di gestione sono inoltre le liste di controllo unitarie predisposte dall'USAV che consentono una rilevazione standardizzata dei dati sulla protezione degli animali.

Tutti i risultati dei controlli devono essere registrati entro sette giorni nel sistema centrale Acontrol. Sia Acontrol che Asan sono parte integrante del Sistema d'informazione centrale

LA CONFEDERAZIONE HA CREATO GLI STRUMENTI PER GARANTIRE UN'ESECUZIONE ARMONIZZATA IN TUTTA LA SVIZZERA.

comune lungo la filiera alimentare e contribuiscono a gestire e coordinare tutti i controlli della produzione primaria.

I risultati dei controlli, una volta registrati in Acontrol dagli incaricati dei Cantoni, sono subito accessibili in Asan agli organi esecutivi per ulteriori elaborazioni e, a seconda del processo prestabilito, mettono in moto iter standardizzati o processi di autorizzazione.

Attraverso Acontrol e Asan le organizzazioni di controllo e gli organi esecutivi assolvono automaticamente ai propri obblighi di notifica nei confronti delle autorità federali. Qualora riscontri gravi inadempienze, il personale addetto ai controlli è tenuto a informare prontamente per via telefonica il veterinario cantonale responsabile, al fine di consentire la rapida adozione di misure atte a migliorare il benessere degli animali.

La documentazione uniforme e completa relativa ai controlli e alle misure esecutive consente il successivo riutilizzo dei dati rilevati. In tal modo, l'autorità esecutiva può ad esempio disporre, sulla base dei risultati rilevati, una serie di controlli successivi per verificare se le inadempienze sono state sanate dai detentori entro i termini prescritti. Grazie alla documentazione raccolta è possibile effettuare un confronto diretto con i dati emersi dai controlli precedenti, garantendo così la tracciabilità dei risultati e la misurabilità dei controlli. La Confederazione e i Cantoni possono utilizzare i dati, messi a disposizione in forma centralizzata, per stilare resoconti da sottoporre alle istituzioni sovraordinate e per effettuare valutazioni (ad es. rapporti annuali).

La possibilità di concludere convenzioni sulle prestazioni rappresenta un terzo strumento in grado di assicurare una protezione efficace degli animali. Sulla base della valutazione dei risultati emersi dai controlli, l'USAV può concordare con i servizi cantonali preposti alla protezione degli animali una serie di programmi prioritari da sottoporre a ulteriore e approfondita verifica durante l'anno di controllo.



SODDISFARE LE ESIGENZE COMPORTAMEN- TALI DEI SUINI DA INGRASSO È FONDAMENTALE

Roland Weber, Agroscope

Assicurare ai suini da ingrasso materiali idonei e in linea con i propri bisogni comportamentali è indispensabile per la loro adeguata detenzione. Come i loro antenati cinghiali, i suini domestici hanno bisogno di esplorare e trasformare l'ambiente circostante mentre cercano il cibo. Grufolare e scavare sono alcune di queste attività tipiche. Se queste abitudini comportamentali non sono soddisfatte, molti suini da ingrasso iniziano a esplorare con il grugno i propri conspecifici fino a mordere loro la coda. Per prevenire questo fenomeno, in passato i suinetti venivano sottoposti ad accorciamento della coda, pratica ormai vietata dal 1° settembre 2008. La mancanza di materiale in grado di tenere occupati i suini è uno dei principali fattori che induce alla morsicatura della coda. Pertanto il Centro per la detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini dell'USAV ha svolto un'indagine per appurare quali sono i materiali idonei a tenere occupati i suini da ingrasso suscitando per diverso tempo il loro interesse.



Informazioni complementari

Prendersi cura dei suini: www.blv.admin.ch/suini

Informazioni tecniche sui suini: www.blv.admin.ch/info/suini

Centro per la detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini di Tänikon: www.blv.admin.ch/ztht

Per consultare il rapporto integrale sui materiali idonei a soddisfare le esigenze comportamentali dei suini da ingrasso

«Beschäftigungsmaterialien für Schweine» (disponibile in tedesco e francese) occorre:

inserire sul sito www.usav.admin.ch il seguente codice web: d_25640_fr

I suini devono avere la possibilità di tenersi occupati in qualsiasi momento

L'ordinanza sulla protezione degli animali dispone che dal 1° settembre 2013 i suini debbano avere la possibilità di tenersi occupati in qualsiasi momento con paglia, foraggio grezzo o altro materiale equivalente. I materiali idonei devono poter essere masticati, rosi o ingeriti, ma non devono essere tossici. Non sono ammesse come unica possibilità di occupazione catene e giocattoli quali anelli o stelle da dentizione in quanto, non essendo trasformabili, suscitano interesse solo per brevissimo tempo.

Le esigenze comportamentali dei suini domestici traggono origine dai loro antenati, i cinghiali. Questi ultimi, per nutrirsi, devono trascorrere diverse ore a procurarsi cibo a sufficienza, grufolando, scavando in cerca di radici, rosicchiando rami, mangiando erba, cercando ghiande e noci, senza disdegnare insetti e vermi. Sono onnivori abituati a racimolare numerose, piccole porzioni di cibo per saziarsi.

Questo istinto si è conservato anche nei suini domestici. I suini domestici provenienti da allevamenti convenzionali, se trasferiti in recinti esterni seminaturali con prati, boschi e siepi, trascorrono quasi il 70% della loro attività quotidiana alla

ricerca e assunzione di cibo. In assenza di idonee possibilità d'occupazione, i suini indirizzano il proprio istinto esplorativo verso elementi rosicchiabili del box o il corpo dei conspecifici, il che può degenerare nella morsicatura della coda fra suini da ingrasso.

La morsicatura della coda è un pericoloso disturbo comportamentale nella detenzione dei suini da ingrasso

La morsicatura della coda è una delle turbe comportamentali che si riscontra prevalentemente nei suini da ingrasso

VARIARE I MATERIALI AUMENTA IL GRADIMENTO NEI SUINI.

detenuti in un ambiente monotono. In questi contesti gli animali, privi di altre possibilità di occupazione, rivolgono la propria attenzione al corpo, e in particolare alla manipolazione della coda degli altri suini nel box. Prima della morsicatura vera e propria, i suini iniziano a masticare e tenere in bocca la coda altrui, manipolandola senza morderla. Questo comportamento può provocare piccole

lesioni e sanguinamento della coda. Una volta che la coda inizia a sanguinare, la situazione può rapidamente degenerare perché, eccitati dal sangue, gli altri suini del box, fra cui la stessa vittima, iniziano a mordere la coda. La morsicatura, oltre alla ferita alla coda, può provocare infiammazioni e ascessi fino a livello del canale vertebrale.

Per prevenire le morsicature, i suinetti neonati venivano sottoposti ad accorciamento della coda lasciando solo un piccolo moncone. Questo intervento è fonte di dolore e sofferenza, di conseguenza l'ordinanza sulla protezione degli animali vieta di accorciare la coda dei suinetti, con decorrenza dal 1° settembre 2008.

Quali sono i materiali preferiti dai suini?

Un progetto di ricerca condotto presso il Centro specializzato per la detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini dell'USAV ha studiato i materiali preferiti dai suini da ingrasso, in grado di conservare l'attrattiva anche dopo un periodo di tre settimane. A questo scopo sono stati testati otto materiali somministrati ad altrettanti gruppi di suini. Dopo tre settimane il materiale è stato sostituito in modo da somministrare a tutti i gruppi quattro diverse tipologie di materiale.

Sono stati utilizzati i seguenti materiali:

- Paglia tagliuzzata distribuita sulla superficie di riposo.
- Paglia tagliuzzata con chicchi di granturco (200 ml al giorno) distribuita sulla superficie di riposo.
- Rastrelliera riempita con paglia tagliuzzata.
- Cubetti di paglia pressata: un cilindro di metallo in cui veniva inserito un cubetto di paglia trinciata e melasso del peso di 1,5 kg. Il cubetto, fissato all'estremità inferiore tramite una linguetta metallica, sporgeva di 6 cm dal cilindro.
- Paglia trinciata distribuita sulla superficie di riposo.
- Canna distribuita sulla superficie di riposo.
- Distributore di pellet: una scatola metallica di forma rettangolare, dotata di un foro su entrambi i fianchi. Attraverso i fori scorre una catena alle cui estremità sono fissati due lunghi pezzi di legno. La scatola era riempita di pellet di paglia che i suini potevano estrarre tirando la catena o esplorando il foro con il grugno.
- Compost di cortecce in una mangiatoia.

Il comportamento del suino da ingrasso è stato monitorato per sette ore ogni secondo e diciottesimo giorno, dopo il cambio del materiale.

Materiali preferiti e loro gradimento nel tempo

La paglia tagliuzzata con i chicchi di granturco è stato il materiale più gradito che ha conservato la sua attrattiva per tutta la durata del test. Ciò non stupisce dal momento che i chicchi di granturco, seppure scarsi, rappresentavano per i suini una leccornia che li induceva a grufolare a lungo nella paglia. I suini si sono intrattenuti piuttosto spesso anche con il distributore di pellet. L'interesse è giustificato dal fatto che il distributore stimolava probabilmente diversi comportamenti esplorativi: i suini si industriavano a estrarre i pellet manipolando la catena e i due pezzi di legno. I suini da ingrasso si sono dimostrati invece scarsamente interessati ai cubetti di paglia pressata. Il motivo di questo disinteresse risiede forse nel fatto che i cubetti potevano essere solo rosicchiati senza indurre ad altri comportamenti esplorativi.

Per la maggior parte dei materiali la frequenza di occupazione è risultata decrescente dal secondo al diciottesimo giorno. Nel caso della paglia tagliuzzata e distribuita, l'interesse è andato scemando, mentre per la rastrelliera si è verificato persino un lieve incremento di occupazione dal secondo al diciottesimo giorno.

Lo studio autorizza a concludere che tutti e otto i materiali testati sono in grado di tenere sufficientemente occupati i suini da ingrasso. Per mantenere elevato nel tempo il gradimento, sarebbe auspicabile variare i materiali offerti ai suini.

Situazione nell'UE – si fa tesoro dell'esperienza svizzera

La direttiva UE 2008/120/CE prescrive che il mozzamento della coda non deve costituire operazione di routine ed è lecito solo se le altre misure non hanno sortito effetti positivi.

Tuttavia, nella prassi la maggior parte dei suinetti neonati sono sottoposti, di routine, ad accorcimento della coda. Negli ultimi anni ciò ha suscitato discussioni sia nel mondo politico che scientifico. L'auspicio è che questo intervento venga vietato del tutto o praticato solo in assenza di misure alternative. In questo contesto i collaboratori del Centro specializzato per la detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini dell'USAV hanno condiviso a più riprese con le autorità, le organizzazioni e le istituzioni straniere le esperienze acquisite in Svizzera in materia di divieto di mozzamento.



SONO STATI DISCIPLINATI ULTERIORI DETTAGLI DEL TRASPORTO DI ANIMALI

Brigitte Stuber, USAV

Il trasporto di animali comporta grandi responsabilità. Ogni trasporto, per quanto breve sia il tragitto, rappresenta una situazione inconsueta per gli animali che devono essere trattati con il maggior riguardo possibile. Ciò richiede personale competente e veicoli appositamente equipaggiati. La prima legislazione sulla protezione degli animali risalente al 1981 prevedeva già disposizioni dettagliate in materia di trasporto di animali. Nella revisione totale del 2008 sono state emanate le disposizioni specifiche in materia di formazione degli addetti al trasporto professionale degli animali. Nel frattempo si sono rese necessarie ulteriori precisazioni, integrate nell'ambito della revisione parziale del 2013.



Informazioni complementari

Trasporti di animali: www.blv.admin.ch/trasporti

Per consultare la dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile occorre:

inserire sul sito www.usav.admin.ch il seguente codice web: d_22544_it

Per garantire l'applicazione il più possibile efficace delle norme nuove e preesistenti, l'USAV ha elaborato, di concerto con i servizi veterinari cantonali, il materiale informativo destinato al personale e agli altri addetti al trasporto di animali. Attualmente sono disponibili le informazioni tecniche «Modelli di griglie conformi alla legge» e «Mezzi di trasporto privi di rampe» e sono in elaborazione ulteriori testi inerenti all'obbligo di documentare la durata del trasporto e alla valutazione circa l'idoneità al trasporto degli animali da reddito.

La nuova regolamentazione delle rampe dei veicoli mette d'accordo prassi e protezione degli animali

In conformità alla revisione del 2013, «i solipedi e gli ungulati devono essere caricati e scaricati mediante rampe anti-sdruciolevoli». La norma mira a evitare che gli animali debbano salire o saltare già dal mezzo di trasporto superando grandi dislivelli, riducendo in tal modo il rischio di ferimenti nonché la paura e lo stress nell'animale. La norma si applica ai classici mezzi di trasporto per cavalli e bestiame, spesso dotati di pianale di carico a un'altezza di 30-50 cm dal suolo e di sportello posteriore che, in posizione aperta, funge da rampa.

Negli ultimi anni sono stati però introdotti sul mercato veicoli e rimorchi dotati di pianale di carico prossimo al suolo o addirittura abbassabile; in questi casi l'obbligo di rampe non apporta alcun vantaggio ulteriore per gli animali. Per tale ragione il nuovo articolo 159 capoverso 1 OPAn prevede la possibilità di caricare e scaricare gli animali senza rampe se la distanza tra il suolo e lo spigolo superiore del ponte di carico è inferiore a 25 cm e gli animali possono entrare e uscire rivolti in avanti.

Introdotta l'obbligo di documentare la durata del trasporto in modo tracciabile

Le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nel trasporto di animali sono regolamentate in modo chiaro e distribuite fra detentori, personale addetto al trasporto e destinatari. D'ora in avanti gli autisti, al momento della consegna degli animali al destinatario, devono annotare per iscritto il tempo impiegato per il trasporto.

Dall'inizio di questo anno il tempo di guida deve essere documentato per rendere tracciabile e verificabile da parte degli organi esecutivi il rispetto della durata massima del trasporto di sei ore stabilita dalla legge. Il metodo più semplice consiste nel registrare l'orario di carico presso l'azienda di provenienza e l'ora di scarico al momento della consegna degli animali. Gli autisti sono tenuti a trasportare gli animali fino a destinazione nel tempo prescritto. Se necessario, devono interrompere il trasporto e provvedere a un ricovero temporaneo per gli animali.

In particolare, per i trasporti effettuati a tappe (azienda di provenienza, luogo di raccolta, destinazione), gli autisti assolvono il proprio obbligo solo se risulta documentato il tempo di viaggio degli animali antecedente all'ultimo tragitto. Pertanto è necessario che i conducenti dei tragitti precedenti annotino i rispettivi tempi di guida.

Onde evitare di compilare un ulteriore documento per registrare la durata del trasporto, si adegua il documento ufficiale d'accompagnamento per animali a unghia fessa. Per i trasporti di volatili, la durata viene annotata sulla dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile (cfr. «Informazioni complementari»). Per documentare la durata del trasporto di cavalli e altre specie animali si stanno elaborando apposite soluzioni.

I «trasporti collettivi» sono casi particolari: in caso di dubbio, meglio programmare soste intermedie

Per ragioni geografiche, i trasporti sul territorio svizzero sono relativamente brevi. Solo in pochi casi eccezionali si trasgredirà in modo più o meno marcato l'obbligo di rispettare la durata massima del trasporto. L'obbligo di documentare il tempo impiegato per il trasporto, precedentemente descritto, mira a proteggere gli animali e a far sì che non siano sottoposti a trasporti di durata superiore alle sei ore, anche se articolati in tappe, fra il luogo di provenienza e quello di destinazione.

Sono soprattutto i vitelli da ingrasso a essere coinvolti nei cosiddetti trasporti collettivi che si svolgono per lo più seguendo una delle seguenti modalità (esempi):

- **Variante 1:** gli animali delle aziende A, B e C vengono caricati in successione sullo stesso mezzo e trasportati fino a destinazione.
- **Variante 2:** gli animali delle aziende X, Y e Z vengono trasportati dai rispettivi possessori fino al luogo di raccolta e qui caricati su uno stesso mezzo per essere condotti a destinazione. Presso il luogo di raccolta gli animali vengono affidati a un trasportatore.

In particolare nelle regioni più isolate e se si prevede che il trasporto possa protrarsi fino quasi alla durata massima consentita, è necessario programmare una sosta presso una stazione intermedia in modo che gli animali vengano scaricati e ricoverati temporaneamente presso il luogo di raccolta. Questa stazione intermedia deve possedere le misure minime previste per la detenzione degli animali, essere idonea alle esigenze climatiche degli animali e ai requisiti di polizia sanitaria. Inoltre gli animali devono essere abbeverati e nutriti. Il calcolo del tempo di trasporto potrà ripartire da zero, a condizione che gli animali abbiano trascorso oltre due ore presso la stazione intermedia.

Valutazione dell'idoneità al trasporto: servono criteri per gli animali da macello

«Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.» Questo capoverso dell'ordinanza sulla protezione degli animali mette in rilievo uno dei principi cardine del trasporto di animali.

DA INIZIO ANNO VIGE L'OBBLIGO DI DOCUMENTARE LA DURATA DEL TRASPORTO IN MODO TRACCIABILE.


Che fare però nel caso di animali che, terminato il periodo dell'ingrasso, presentano una lieve ferita o claudicano il giorno del trasporto al macello? Sia i trasportatori che gli organi esecutivi hanno chiesto all'USAV di stilare criteri in base ai quali procedere con il trasporto dell'animale, come pianificato, oppure escludere l'esemplare dal trasporto effettuato in condizioni normali.

Se si individuano animali feriti o malati al momento della consegna al macello, risponde in prima istanza il trasportatore. Su di lui incombe infatti una

grande responsabilità e l'obbligo di annotare per iscritto le eventuali ferite riportate dagli animali durante il trasporto. La sua responsabilità decorre dal momento in cui carica gli animali presso l'azienda di provenienza; è in questa fase che egli deve, se del caso, rifiutarsi di trasportare esemplari feriti o malati. Ma qual è il confine fra una ferita di lieve entità e una condizione pregiudizievole ai fini del trasporto?

Nell'elaborazione dei criteri l'USAV si è basata sulle «Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto dei bovini adulti», che sono frutto della collaborazione fra organizzazioni di protezione degli animali operanti a livello internazionale, la Federazione dei veterinari europei e il settore internazionale delle

imprese di trasporto e di commercio di bestiame.



DIGNITÀ DEI GARRA RUFÀ E PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

Katharina Friedli, Centro specializzato nella detenzione adeguata
dei ruminanti e dei suini, USAV

La legge sulla protezione degli animali (LPA) tutela non solo il benessere ma anche la dignità dell'animale. In tale contesto, il concetto di dignità della creatura o dell'animale, sancito dalla Costituzione federale, non viene inteso come valore assoluto. Dalla definizione di dignità dell'animale di cui all'articolo 3 lettera a LPA si evince che il rispetto della dignità¹ non esclude la possibilità di sottoporre gli animali ad aggravii che devono tuttavia essere giustificati da interessi preponderanti. Per stabilire se un aggravio possa essere o meno giustificato, occorre effettuare una ponderazione degli interessi.

¹ Dignità: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l'animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l'animale viene posto in stato di ansietà o mortificato, se si interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l'animale viene eccessivamente strumentalizzato.

La legge sulla protezione degli animali non prescrive come procedere a una ponderazione degli interessi. Per questo motivo, il gruppo di lavoro dell'USAV preposto a tutelare la dignità dell'animale ha elaborato un modello per effettuare la ponderazione degli interessi in maniera corretta e uniforme. Il modello è rivolto a coloro che, nell'ambito del proprio lavoro, si trovano ad affrontare questioni concrete inerenti al rispetto della dignità dell'animale. Nel modello la ponderazione degli interessi è articolata in sette fasi che consentono di decidere in modo sistematico e trasparente su tali questioni. Di seguito si illustra la ponderazione applicata alla questione concreta dell'impiego dei pesci Garra rufa.

Da diverso tempo questi pesci sono utilizzati come metodo terapeutico per alleviare disturbi di pazienti affetti da malattie cutanee. Negli ultimi anni essi sono impiegati sempre più spesso anche a scopo cosmetico o in ambito wellness. Il gruppo di lavoro preposto a tutelare la dignità dell'animale ha esplicitato la seguente domanda nell'ambito di una ponderazione degli interessi: le due forme di utilizzo summenzionate sono rispettose della dignità dell'animale?

1. Formulazione dell'obiettivo dell'intervento previsto

Per «intervento» si intendono tutte le misure e pratiche eseguite nel caso concreto sugli animali in questione e che devono essere valutate in relazione alla dignità. Ai fini della valutazione dell'intervento previsto è necessario in primo luogo stabilire con la massima precisione quale sia l'obiettivo da raggiungere.

Nel caso dell'utilizzo dei pesci Garra rufa l'obiettivo può essere formulato nel seguente modo: dato che mordicchiano la pelle morta, i pesci vengono impiegati per alleviare il forte prurito di cui soffrono i pazienti affetti da malattie cutanee croniche e per migliorarne così il benessere. L'utilizzo dei pesci Garra rufa a scopo cosmetico o in ambito wellness è anch'esso finalizzato a rimuovere la pelle morta (se impiegati per le pedicure) e migliorare il benessere (se impiegati nelle Spa). Spesso però si tratta solo di una trovata pubblicitaria per attrarre i clienti (ad es. nel caso di impiego all'interno di club o locali di vario genere).

2. Rappresentazione della fattispecie

Per effettuare una corretta ponderazione degli interessi è importante conoscere la fattispecie in modo preciso. Se la ponderazione degli interessi viene effettuata senza conoscere la fattispecie in tutti i suoi aspetti, si possono formulare giudizi errati. In tale sfera rientrano tutti gli elementi potenzialmente rilevanti per valutare l'intervento in questione: cosa viene fatto, in che modo e chi esegue l'in-

tervento? Esistono conoscenze scientifiche che permettono di valutare il più precisamente possibile l'aggravio e gli interessi degni di protezione coinvolti?

Per la valutazione della questione occorre tenere conto di quanto segue: i Gaffa rufa raggiungono una lunghezza massima di 12 a 14 cm. Sono impiegati per il trattamento di pazienti affetti da psoriasi, neurodermite o altre malattie cutanee che provocano forte prurito cronico. I Gaffa rufa possono contribuire ad alleviare i disturbi dal momento che, quando sono affamati, mordicchiano la pelle morta dei pazienti. Questo tipo di terapia viene praticata per due o tre mesi, di norma. I pesci vengono trasferiti dall'acquario in un'apposita vasca terapeutica per la durata dei singoli trattamenti.

Da un certo tempo è invalso l'utilizzo dei Gaffa rufa anche a scopo cosmetico o in ambito wellness, data la loro attitudine a mordicchiare la pelle morta.

3. La questione dell'idoneità

In questa fase si tratta di valutare se l'intervento in questione sia idoneo a raggiungere, in toto o almeno in parte, l'obiettivo perseguito.

Nelle due forme di utilizzo precedentemente descritte si presume che gli obiettivi perseguiti, ossia il miglioramento del benessere delle persone, siano raggiunti.

4. La questione della necessità

In questa fase si riflette se l'intervento previsto sia necessario per raggiungere l'obiettivo stabilito, o se lo scopo possa essere conseguito attraverso una misura che non comporti alcun aggravio per l'animale o ne comporti uno di minore entità.

Nel caso dell'impiego dei pesci a fini terapeutici viene evidenziato il fatto che i pazienti affetti da tali malattie cutanee soffrono di forte prurito cronico e hanno già sperimentato diverse terapie che non hanno contribuito a migliorare la loro condizione. Si è visto che, almeno per una parte dei pazienti, il trattamento con i Gaffa rufa è riuscito ad alleviare il forte

prurito. Per queste ragioni e in assenza di un'alternativa valida, è necessario sottoporre questi pazienti al trattamento con i Gaffa rufa.

La necessità non sussiste, invece, nel caso dell'impiego in ambito wellness o cosmetico. Esistono infatti numerose alternative che consentono di raggiungere gli obiettivi stabiliti e non richiedono l'impiego di animali.

5. Individuazione e ponderazione degli aggravii

Nella quinta fase si stabilisce fino a che punto e in quale misura gli animali siano sottoposti ad aggravii.

Nella tabella 1 (colonna sinistra) sono riportate diverse forme di aggravio che generalmente devono essere prese in considerazione ai fini della ponderazione degli interessi. Gli aggravii sono desunti dalla definizione di dignità ai sensi dell'articolo 3 lettera a LPAn. Nel caso concreto si possono avere uno o più aggravii.

Inoltre occorre ponderare le diverse forme di aggravio. A questo scopo sono stati previsti tre livelli di ponderazione (* = aggravio lieve, ** = aggravio considerevole, *** = aggravio pesante).

Nel caso dei Gaffa rufa, il gruppo di lavoro preposto a tutelare la dignità dell'animale ha valutato gli aggravii come rappresentato nella tabella 1:

Sussistono i seguenti aggravii?	Si	No	Specificare	*	**	***
Dolori, sofferenze, ansietà	x		Stress dovuto a condizioni di detenzione non idonee e frequenti spostamenti; fame ²		x ³	
Lesioni, in particolare i danni apportati alla crescita, alla capacità riproduttiva, di adeguamento e di movimento nonché ai comportamenti sociali tipici della specie		x				
Interventi assai incisivi sul fenotipo		x				
Mortificazione ed eccessiva strumentalizzazione	x		Le condizioni di detenzione durante il trattamento non tengono conto delle esigenze dei pesci, considerati alla stregua di una «medicina», o di una mera trovata pubblicitaria in ambito cosmetico		x	
Altri		x				

Tabella 1: classificazione di diversi aggravii

² I pesci mordicchiano la pelle morta solo se sono molto affamati.

³ La ponderazione piuttosto forte è dovuta in questo caso alla lunga durata dell'aggravio.



6. Individuazione e ponderazione degli interessi degni di protezione

In questa fase vengono valutati gli interessi degni di protezione. In una ponderazione degli interessi dal punto di vista della dignità dell'animale non bisogna prendere in considerazione tutti gli interessi possibili, ma solo quelli significativi per la società nel suo complesso. La legge sulla protezione degli animali non fornisce prescrizioni riguardo a tali

interessi, mentre la legge sull'ingegneria genetica menziona gli interessi degni di protezione (art. 8 cpv. 2 LIG). La colonna sinistra della tabella 2 indica questi interessi, ripresi in forma modificata. Per la ponderazione degli interessi sono stati previsti quattro livelli.

Nel caso dei Gaffa rufa il gruppo di lavoro preposto a tutelare la dignità dell'animale ha valutato gli interessi degni di protezione come rappresentato nella tabella 2.

7. Valutazione del risultato

Nell'ultima fase si effettua la ponderazione effettiva dell'aggravio rispetto agli interessi degni di protezione. In questo modo si risponde alla domanda se sussista o meno un interesse degno di protezione preponderante rispetto all'aggravio arrecato all'animale. Occorre tenere presente che ai fini della valutazione non si possono sommare assieme le ponderazioni degli aggravii rilevati o degli interessi. Per la valutazione conclusiva

Sono presenti interessi degni di protezione in relazione a:	Sì	No	Specificare	*	**	***	****
Salute dell'uomo e/o dell'animale	x		Impiego terapeutico: lenimento di disturbi (forte prurito cronico) in pazienti affetti da psoriasi, neurodermite o altre malattie cutanee			x	
Incremento del sapere		x					
Mantenimento e miglioramento delle condizioni di vita ecologiche		x					
Tutela da ingerenze in diritti fondamentali quali libertà economica, di proprietà e di ricerca, libertà di associazione	x		Impiego non terapeutico: trovata pubblicitaria per pedicure, Spa, club e locali di vario genere	x			
Altri		x					

Tabella 2: classificazione di interessi degni di protezione

risultano decisivi l'aggravio più pesante e l'interesse degno di protezione più significativi, rilevati al punto 5 e 6. I risultati possibili relativi alla valutazione degli aggravii e degli interessi degni di protezione sono riepilogati nella tabella seguente.

La dignità dell'animale viene rispettata se dalla ponderazione risulta un «Sì». Nel caso concreto di impiego dei pesci Garra rufa a fini terapeutici si evince quanto segue: l'aggravio più pesante rilevato è stato classificato come «considerevole» (**, dolori, sofferenze, ansietà). Questo aggravio si contrappone, in quanto interesse significativo degno di protezione, a un interesse «molto rilevante» (***, salute dell'uomo) che rappresenta perciò l'*interesse preponderante*.

Nell'impiego terapeutico dei Gaffa rufa l'aggravio è giustificato e la dignità dell'animale viene rispettata. Questo ri-

LA PONDERAZIONE DIMOSTRA SE L'AGGRAVIO A CUI È SOTTOPOSTO L'ANIMALE È GIUSTIFICATO DA INTERESSI PREPONDERANTI.

sultato è indicato nella tabella 3 da un «Sì» evidenziato in grassetto.

La ponderazione degli interessi applicata all'impiego dei pesci Garra rufa in ambito cosmetico dà luogo a un quadro diverso: l'aggravio arrecato ai pesci è identico sia nell'impiego terapeutico che in ambito cosmetico. Solo che in quest'ultimo caso l'aggravio considerevole (**) si contrappone a un *interesse* più debole (*) non preponderante.

Nell'impiego in ambito cosmetico l'aggravio arrecato ai Gaffa rufa non è giustificato e pertanto la dignità dell'animale viene lesa, come indicato nella tabella 3, dal «No» in grassetto.

Il modello utilizzato per la ponderazione degli interessi qui presentato si è rivelato valido per risolvere diverse questioni concrete. Inoltre è stato dimostrato in diverse occasioni che il modello può essere applicato senza disporre di particolari conoscenze pregresse. La valutazione del gruppo di lavoro preposto a tutelare la dignità dell'animale e ulteriori informazioni sull'utilizzo dei Gaffa rufa sono riportate nelle *Informazioni tecniche - Protezione degli animali: Utilizzo dei pesci Garra rufa*. Questi documenti sono disponibili, assieme alle istruzioni per la ponderazione degli interessi, sul sito web dell'USAV (alla sezione «Informazioni complementari»).

La dignità dell'animale è stata rispettata?		Interessi degni di protezione			
		*	**	***	****
Aggravio	*	No	Sì	Sì	Sì
	**	No	No	Sì	Sì
	***	No	No	No	Sì

Tabella 3: ponderazione dell'aggravio rispetto all'interesse degno di protezione



RICERCA FINALIZZATA ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Hanno Würbel, Università di Berna

In virtù di un accordo siglato dall'Università di Berna e dall'USAV, è stata istituita nel 2011 presso il Veterinary Public Health Institute (VPHI) della facoltà Vetsuisse di Berna una cattedra di protezione degli animali, prima e unica nel suo genere in tutta la Svizzera. Il dipartimento Protezione degli animali del VPHI copre l'intero spettro delle possibilità, dalla ricerca fondamentale fino alla sperimentazione di nuovi procedimenti, allo scopo di creare fondamenti scientifici obiettivi per una protezione sostenibile degli animali. Prioritari sono la definizione di nuovi metodi per la valutazione del benessere degli animali, lo sviluppo di metodi di detenzione rispettosi e l'affinamento degli esperimenti sugli animali.



Informazioni complementari

Vetsuisse: www.tierschutz.vetsuisse.unibe.ch

Aviforum (in francese): www.aviforum.ch/fr

Ricavare e utilizzare le conoscenze

La protezione degli animali è un imperativo etico per l'uomo. La tutela degli animali dovrebbe partire dai loro stessi bisogni, da motivazioni prevalentemente biologiche. Poiché questa distinzione elementare è spesso ignorata, le discussioni sulla protezione degli animali sono spesso caratterizzate da opinioni divergenti e da una forte componente emotiva. Ma il dibattito non dovrebbe essere incentrato sulle opinioni, bensì sulle conoscenze in merito alla natura degli animali, alle loro esigenze nei confronti dell'ambiente e alle conseguenze provocate dal mancato rispetto di tali bisogni.

Tuttavia, per ottenere queste conoscenze occorre la ricerca. La ricerca, però, non procede in linea retta come vorrebbero indurci a credere la società e la politica, che esigono sempre più spesso la «ricerca applicata» per risolvere i problemi esistenti. Per ottenere le conoscenze da applicare alla prassi occorre condurre la ricerca a tutti i livelli, da quello di base ai test pratici, e collaborare con le diverse istituzioni.

La stessa cosa vale per la ricerca in materia di protezione degli animali. Il dipartimento Protezione degli animali del VPHI è impegnato a coprire tutto lo spettro delle possibilità, dalla ricerca scientifica fondamentale a quella applicata. Il fulcro resta sempre e comunque la ricerca fondamentale. Tuttavia in questi due campi – ossia lo sviluppo di sistemi di detenzione più rispettosi degli animali e l'affinamento degli esperimenti sugli animali (cfr. l'articolo «Migliore protezione degli animali e sperimentazione animale rispettosa grazie alle 3R») – si mira anche a ottenere soluzioni pratiche a partire da fondamenti scientifici. A ciò contribuisce anche la fattiva collaborazione con l'USAV e i rappresentanti del settore.

Rendere misurabile il benessere

La protezione degli animali concerne la qualità della vita degli animali, sulla quale influiscono la salute e il benessere. Mentre il peggioramento delle condizioni di salute può essere misurato in modo oggettivo, la sofferenza e il benessere si basano su sensazioni soggettive che non sono misurabili in modo diretto e imparziale. La sfida più difficile consiste proprio nel riuscire a sondare la sfera delle sensazioni provate dagli animali sviluppando metodi attraverso i quali sia possibile valutare in modo plausibile sofferenza e benessere. In questo contesto l'uomo viene studiato come «cavia»; i ricercatori, orientandosi alle più recenti nozioni in materia di psicologia umana, indagano le correlazioni fra sensazioni soggettive e reazioni umane misurabili in modo oggettivo.

Attualmente i metodi di studio prioritari si concentrano sulla rilevazione della distorsione cognitiva (*cognitive bias*), che rappresenta una misura in grado di indicare in che modo situazioni o stimoli neutri vengano interpretati in modo ottimistico o pessimistico. Da alcuni studi neuropsicologici condotti sull'uomo è emerso che uno stato d'animo soggettivo è correlato al manifestarsi della distorsione cognitiva. Studi condotti su diverse specie animali, fra cui persino le api, indicano che una tale correlazione sussiste anche per gli animali. Negli esperimenti gli animali vengono addestrati a distinguere due diversi stimoli, ad esempio un suono alto e uno basso, e ad azionare una leva, all'emissione di un determinato suono, per ottenere del cibo in ricompensa; oppure a non azionare la leva, se viene emesso l'altro suono, in modo da non incorrere in una punizione (ad esempio un rumore sgradevole). Non appena gli animali sono in grado di effettuare correttamente queste distinzioni, si possono effettuare i test relativi alla distorsione cognitiva, emettendo dei suoni intermedi. In questo modo si può studiare se gli animali valutano questi suoni intermedi in modo ottimistico o pessimistico, a seconda che azionino o meno la leva. Dallo studio

sulla distorsione cognitiva ci si attendono informazioni inedite sulla sfera delle sensazioni degli animali; essa costituisce pertanto un aspetto importante nella ricerca fondamentale condotta presso il dipartimento Protezione degli animali della facoltà Vetsuisse di Berna.

Nel laboratorio di ricerca dell'ospedale veterinario di Berna, la ricerca fondamentale si avvale soprattutto di topi e ratti. Ulteriori temi in questo settore di ricerca sono gli studi relativi alla correlazione fra il comportamento ludico e il benessere dei ratti e al nesso fra disturbi comportamentali e danneggiamento di determinate funzioni cerebrali nei topi.

Detenzione adeguata degli animali

La nostra ricerca è in gran parte focalizzata sulla definizione di sistemi di detenzione compatibili con il comportamento naturale degli animali. In questo ambito svolge un ruolo di particolare rilievo il Centro per la detenzione adeguata del pollame e dei conigli di Zollikofen presso l'Aviforum¹ a Zollikofen (ZTHZ). Il programma del Centro attua il collegamento fra ricerca fondamentale e ricerca applicata, finalizzato allo studio delle basi scientifiche necessarie per migliorare le forme di detenzione esistenti e supportare la procedura d'esame e autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione per la detenzione di pollame e conigli.

La ricerca condotta presso il Centro si fonda sulla stretta collaborazione fra gli incaricati dell'USAV, responsabili della procedura d'esame e d'autorizzazione, e i rappresentanti del settore. Ciò mira a garantire, da un lato, il rilevamento precoce e l'indagine scientifica dei problemi riscontrati nella prassi e, dall'altro, l'attuazione concreta in tempi possibilmente brevi delle nuove conoscenze acquisite grazie alla ricerca fondamentale.

¹ L'Aviforum di Zollikofen è il Centro di competenza dell'avicoltura svizzera nel campo della formazione, ricerca e dei servizi, dotato di una propria azienda sperimentale e di produzione.

Questa strategia di ricerca si riflette anche nell'infrastruttura adottata dal dipartimento Protezione degli animali del VPHI. Per la ricerca fondamentale, l'Aviforum dispone di un impianto di stabulazione sperimentale che può essere allestito in modo flessibile per indagini sperimentali in un ambito piuttosto circoscritto. Le nuove idee e conoscenze, prima di essere messe in pratica, vengono testate in ulteriori impianti sperimentali dell'Aviforum, che sono gestiti e allestiti con i sistemi di stabulazione comunemente in uso. Solo in un momento successivo si verifica presso le aziende agricole se la nuova procedura funziona anche in condizioni di produzione reali.

Attualmente il centro ZTHZ ha focalizzato le proprie ricerche sulle cause e la prevenzione delle fratture allo sterno delle galline ovaiole. La ricerca sui conigli è incentrata sulla definizione della detenzione in gruppo per tutte le forme di utilizzo.

Affinamento

L'affinamento degli esperimenti sugli animali rappresenta il secondo vasto ambito di attività per il quale il dipartimento Protezione degli animali del VPHI copre l'intero spettro delle possibilità, dalla ricerca fondamentale fino a quella

PER TROPPO TEMPO IN SVIZZERA SI È RITENUTO CHE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI FOSSE SUFFICIENTE APPLICARE LE CONOSCENZE DISPONIBILI.

applicata. Due sono gli aspetti prioritari in questo ambito: la detenzione adeguata, il trattamento rispettoso degli animali utilizzati negli esperimenti e l'attendibilità dei test condotti. Grazie ai cospicui contributi ricevuti possiamo portare avanti contemporaneamente tre progetti di vaste dimensioni.

Il maggiore di questi progetti, intitolato REFINE e sostenuto dal Consiglio europeo della ricerca (ERC), parte dal presupposto che il benessere degli animali da laboratorio e la riproducibilità dei risultati degli esperimenti risentano di misure di standardizzazione concepite in modo errato. Avvalendosi di topi

da laboratorio, di prove sperimentali e simulazioni al computer, i ricercatori studiano sistematicamente il modo in cui i diversi fattori ambientali influenzano sia il benessere degli animali che la riproducibilità dei risultati degli esperimenti.

Numerosi studi recenti mostrano inoltre che molti esperimenti condotti sugli animali presentano notevoli lacune

sotto il profilo della qualità scientifica, sollevando così dubbi in merito all'utilità e alla sostenibilità etica di tali esperimenti sugli animali. Nell'ambito del secondo grande progetto incentrato sull'affinamento, il dipartimento Protezione degli animali del VPHI porta avanti, con il sostegno dell'USAV, un'analisi

sistematica della situazione in Svizzera. A tale scopo, vengono analizzati i piani sperimentali e i metodi dei test condotti sugli animali per rilevare eventuali carenze nella pianificazione ed esecuzione, nonché per elaborare misure efficaci atte a colmare tali lacune.

Un terzo aspetto alquanto problematico è la scarsa trasferibilità di molti risultati della sperimentazione preclinica sugli animali ai test clinici condotti sull'uomo. Una delle principali cause potrebbe risiedere nell'attendibilità, in genere scarsa, dei singoli studi. Di conseguenza il dipartimento Protezione degli animali del VPHI sta elaborando, con i finanziamenti dell'UE, nuovi metodi per sperimentazioni pluricentriche sugli animali in seno a un grande consorzio internazionale. Ciò dovrebbe consentire di migliorare notevolmente l'attendibilità dei test preclinici sugli animali.

La Svizzera come modello di riferimento

La Svizzera viene da molto tempo encomiata per la sua legislazione sulla protezione degli animali, ritenuta molto avanzata. Il dipartimento Protezione degli animali del VPHI ambisce, con il proprio lavoro, a ottenere il riconoscimento internazionale della Svizzera anche nel campo della ricerca sulla protezione degli animali. Tale ricerca assume una rilevanza sempre crescente nel contesto della società che esige il rispetto di elevati standard in materia di protezione degli animali.

Per troppo tempo in Svizzera si è ritenuto che per la protezione degli animali fosse sufficiente applicare le conoscenze disponibili, senza il bisogno di una ricerca fondamentale autonoma. Solo nel 2011, con notevole ritardo rispetto ai Paesi limitrofi, è stata riconosciuta dignità accademica a questo settore specialistico, istituendo la cattedra di protezione degli animali presso l'Università di Berna.

In questo ambito, la Svizzera dispone di eccellenti premesse per potere giocare un ruolo esemplare nel panorama internazionale. Oltre ai noti vantaggi competitivi (condizioni di stabilità, elevato standard di vita, infrastrutture eccellenti, brevi distanze, strutture trasparenti), spiccano i due centri specializzati nella detenzione adeguata degli animali di Tänikon e Zollikofen, vere e proprie interfacce di collegamento fra prassi, ricerca accademica e organi esecutivi, quali contenitori ideali per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili. Simili interfacce si possono trovare o creare anche per altri settori (ad es. esperimenti sugli animali, animali da compagnia, cavalli).

Con le attività di ricerca, didattica e i servizi offerti, il dipartimento Protezione degli animali del VPHI presso l'Università di Berna intende contribuire all'ulteriore consolidamento del ruolo esemplare svolto a livello internazionale dalla Svizzera nel campo della protezione degli animali.



L'USAV SI IMPEGNA SUL FRONTE DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE

Thomas Jemmi, Mathias Lörtscher, Fabien Loup, USAV

Le importazioni di prodotti di origine animale non sono sempre conformi agli standard di protezione degli animali in vigore in Svizzera, per quanto attiene alla detenzione, al trasporto e alla macellazione degli animali. Data la sensibilità dei consumatori nei confronti della protezione degli animali, l'USAV si avvale delle proprie esperienze e conoscenze per migliorare le condizioni di produzione direttamente nel Paese di origine. Impegnato a favore dell'abbattimento etico dei rettili per la produzione di pelli, l'USAV è anche membro dell'organo UE che disciplina i trasporti internazionali di animali; inoltre partecipa regolarmente a numerosi incontri su tematiche inerenti alla protezione degli animali.



Informazioni complementari

Accordo veterinario bilaterale Svizzera – UE: www.blv.admin.ch/accordoveterinario

Per consultare le raccomandazioni degli esperti sull'abbattimento etico dei rettili occorre:

inserire sul sito www.usav.admin.ch il seguente codice web: d_25713_it

Posti di controllo: <http://www.controlpost.eu/>

Applicazione del diritto dell'Unione Europea: Infrazioni: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm

Condividere l'esperienza svizzera è più fruttuoso che emanare divieti d'importazione

Mentre in ambito internazionale hanno ampia diffusione gli standard in materia di salute degli animali e sicurezza alimentare, ciò non vale per la protezione degli animali, disciplinata secondo criteri molto diversi da Paese a Paese. La Svizzera ha adottato standard di protezione degli animali molto elevati che intende mantenere anche in futuro. Le importazioni di prodotti di origine animale provenienti da determinati Paesi spesso non soddisfano questi standard per quanto attiene alla detenzione e al trattamento degli animali. I consumatori svizzeri hanno invece a cuore la protezione degli animali e auspicano che i prodotti di origine animale provengano da aziende che attuano una detenzione adeguata. Di conseguenza, i cittadini avanzano periodicamente la richiesta di vietare l'importazione di determinati prodotti come, ad esempio, pellicce, prodotti derivati dalle foche o pelli di rettili. L'efficacia di queste misure di divieto è dubbia perché eserci-

tano una certa pressione sui Paesi d'origine solo per un breve periodo; nel lungo periodo i flussi commerciali tendono però a schivare la Svizzera. Non si ottiene così l'effetto auspicato, ossia quello di un miglioramento generale delle condizioni di protezione degli animali. La Svizzera si prefigge piuttosto di raggiungere un miglioramento della situazione in loco con l'adesione a trattati internazionali e, soprattutto, con la condivisione dell'esperienza e del sapere specialistico con i Paesi d'origine. In questo modo intende contribuire all'adozione di procedure sostenibili e al miglioramento delle risorse e delle condizioni di produzione presso il Paese d'origine. Al contempo si fa appello al senso di responsabilità dei consumatori e degli importatori. L'obbligo di dichiarazione consente di determinare la provenienza del prodotto. La decisione d'acquisto e il conseguente sostegno a pratiche di detenzione meno rispettose degli animali è demandata al consumatore.

Collaborazione con la Commissione europea per la protezione degli animali e l'OIE

La protezione degli animali riveste un'importanza sempre maggiore nel contesto del commercio mondiale di animali e prodotti di origine animale. La Svizzera è impegnata ad apportare le proprie esperienze in seno alle organizzazioni internazionali. Stante la prossimità geografica e culturale, la Svizzera collabora strettamente soprattutto con l'UE, che rappresenta un partner forte e con punti di vista simili, in grado di aiutarla a difendere fattivamente i propri interessi in materia di protezione degli animali e le relative esigenze commerciali in uno scenario internazionale. In questo caso il referente principale dell'USAV è la Commissione europea e, nello specifico, la DG SANCO con la divisione Protezione animale. A questo livello specialistico si svolgono scambi continui, soprattutto sotto forma di visite in Svizzera. La delegazione dell'UE ha dunque occasione di vedere attuate le prescrizioni svizzere concernenti la protezione degli animali durante



Informazioni complementari

DG SANCO – Protezione animale

Regolamento CE sulla protezione degli animali durante il trasporto

Manuale per la gestione di «Posti di controllo di alta qualità»

Piattaforma di scambio della Commissione europea CIRCABC

OIE Animal Welfare

OIE Terrestrial Code

le visite effettuate presso aziende detentrici di animali.

Alcuni aspetti sono ormai disciplinati tramite accordi siglati con l'Unione Europea; ad es. l'Allegato veterinario dell'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e l'UE sancisce l'equivalenza delle disposizioni in materia di protezione degli animali per l'abbattimento e la macellazione e i trasporti internazionali di animali.

La Svizzera è membro dell'Organizzazione mondiale della salute animale (OIE) che ha elaborato da alcuni anni una serie di standard sulla protezione degli animali destinati a essere applicati in quasi 180 Stati membri. L'Organizzazione pubblica le linee guida per il trasporto, l'abbattimento e la macellazione nonché la detenzione di determinate specie animali. Fanno parte dell'OIE, come organismo operante a livello mondiale, Paesi con background culturali estremamente variegati e modi di concepire la protezione degli animali spesso molto diversi.

CONDIVIDERE LE NOSTRE ESPERIENZE E CONOSCENZE PRESSO IL LUOGO D'ORIGINE È PIÙ EFFICACE CHE EMANARE DIVIETI D'IMPORTAZIONE.

Pertanto, gli accordi ratificati non prevedono prescrizioni dettagliate ma solo principi fondamentali relativi alla detenzione e al trattamento degli animali.

Su richiesta dell'USAV sono state elaborate raccomandazioni sull'abbattimento etico dei rettili

Vasta eco hanno avuto nella stampa svizzera nel 2010 i crudeli sistemi di abbattimento dei rettili per la produzione di pelli utilizzate nell'industria del lusso. All'epoca furono subito avanzate in Parlamento richieste volte a vietare le importazioni di prodotti ricavati da rettili abbattuti in modo crudele. Per le ragioni

precedentemente esposte, la Svizzera ritiene che i divieti d'importazione non siano uno strumento valido in molti casi. Anche in questo frangente si è perciò impegnata a intervenire a sostegno delle parti interessate, animali inclusi, apportando il proprio sapere specialistico presso il Paese d'origine.

Di conseguenza, l'USAV ha proposto di formulare raccomandazioni per l'abbattimento etico dei rettili da rendere note nei luoghi in cui si producono le pelli. Questo approccio risponde anche all'interesse dei grandi produttori di orologi dal momento che la Svizzera è un importante nodo di distribuzione della pelle di rettili. Il rapporto degli esperti pubblicato definisce i diversi sistemi di abbattimento etico denunciando quelli ritenuti crudeli e inadeguati. Sono considerati etici e rispettosi i metodi che non provocano stress evitabili all'animale e portano a un rapido stato di incoscienza o alla morte immediata. Inoltre devono essere di facile impiego e adeguati alla specie

animale. Il rapporto degli esperti raccomanda in primo luogo metodi che comportano una distruzione meccanica o un arresto delle funzioni cerebrali.

La Svizzera auspica che queste raccomandazioni siano recepite nel Terrestrial Code dell'OIE e successivamente ratificate da tutti gli Stati membri. Nel frattempo l'USAV si impegna affinché nei principali Paesi d'origine delle pelli vengano organizzati corsi di formazione sull'abbattimento etico e rispettoso dei rettili. Il primo corso di questo tipo si è tenuto a luglio in Vietnam. L'USAV ritiene questo modo di procedere più efficace delle restrizioni e dei divieti d'importazione di pelli di rettili.

Per il trasporto internazionale di animali sono fondamentali norme comuni

Il trasporto di animali riveste un'importanza cruciale nell'attuazione delle disposizioni in materia di protezione degli animali. Dato l'elevato numero di animali trasportati su tragitti più o meno lunghi, le disposizioni e i controlli pertinenti hanno conseguenze di vasta portata. Pertanto è fondamentale che le misure siano uniformate in tutta Europa e che la Svizzera sia integrata in questo processo.

Il regolamento europeo sul trasporto degli animali rappresenta la base normativa

Il regolamento disciplina il trasporto professionale di animali vertebrati all'interno dell'UE, al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili e assicurare condizioni conformi alle loro esigenze di benessere. Nel 2004 l'UE ha riformulato in toto il Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, sulla base dell'esistente Convenzione europea. La nuova normativa individua tutti gli operatori e le rispettive responsabilità, rafforza le misure di vigilanza e prevede norme più restrittive per quanto riguarda il trasporto su lunghi percorsi e i veicoli impiegati. In caso di violazioni, le autorità competenti del Paese di destinazione contattano immediatamente gli organi preposti nel Paese d'origine.

Nel quadro dell'Accordo veterinario, la Svizzera si è impegnata a rispettare le disposizioni del regolamento relativo allo scambio fra Svizzera e UE e alle importazioni da Paesi terzi, individuando un referente per le questioni inerenti al tra-

sporto di animali. Le disposizioni in materia di trasporto divergono però in un punto importante: sul territorio svizzero resta in vigore il divieto di transito stradale per gli animali da reddito.

Un gruppo di lavoro promuove l'applicazione armonizzata del regolamento

Dal 2011 un gruppo di lavoro, formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro con il ruolo di «National Contact Point», si riunisce regolarmente due volte all'anno in occasione di un workshop presso la sede dell'Ufficio alimentare e veterinario irlandese a Grange, nei pressi di Dublino. Gli incontri sono organizzati dalla Commissione europea, allo scopo di armonizzare l'applicazione del regolamento sul trasporto che può risultare molto diversa a seconda della situazione politica, economica e sociale di ciascuno Stato membro. Questi workshop sono molto proficui per i partecipanti in quanto consentono di individuare tempestivamente eventuali problemi attuativi e trovare assieme gli approcci risolutivi. I «National Contact Point» formano dunque una rete di esperti grazie ai quali gli Stati membri hanno anche modo di approfondire la conoscenza delle normative vigenti.

I workshop sono organizzati per aree tematiche che sono discusse nei singoli gruppi di lavoro sulla scorta di esempi tratti dalla prassi delle autorità veterinarie. I partecipanti seguono inoltre conferenze di esperti provenienti dagli Stati membri o si recano a vedere modelli esemplari di fiere del bestiame o di veicoli di trasporto.

I temi discussi sono tratti dalla prassi quotidiana

Su proposta dei membri del gruppo di lavoro sono stati scelti attualmente i seguenti temi principali:

- controlli e ispezioni di veicoli di trasporto;
- procedura di autorizzazione per i veicoli;
- questioni relative al coordinamento fra Stati membri;
- requisiti dei posti di controllo in relazione al ricovero temporaneo degli animali nel trasporto su lunghi percorsi;
- calcolo del tempo impiegato per il trasporto;
- organizzazione e portata dei controlli in caso di trasporto su strada o per nave;
- trasporti di specie animali diverse dagli animali da reddito (ad es. pesci ornamentali, animali selvatici e da compagnia);

- requisiti per le mostre di bestiame e le fiere di animali da reddito;
- collaborazione con organizzazioni private di protezione degli animali;
- formazione del personale addetto al trasporto di animali.

La volontà politica è determinante

La Commissione, di concerto con il mondo politico, ravvisa la necessità di migliorare le condizioni di trasporto ritenute insoddisfacenti. Da molti anni le organizzazioni animaliste denunciano le condizioni a cui sono sottoposti gli animali, che sono costretti, per ragioni puramente economiche, a lunghi trasferimenti verso il Paese di destinazione dove finiscono all'ingrasso o al macello. La Commissione intende creare le premesse per porre rimedio a questa situazione. A questo scopo ha istituito il gruppo di lavoro, di cui sostiene le attività. L'UE prevede, fra l'altro, aiuti finanziari volti, ad esempio, al miglioramento dei posti di controllo ubicati in zone strategiche, al fine di garantire un ricovero adeguato per gli animali e un controllo più accurato delle condizioni di trasporto (progetto «Posti di controllo di alta qualità»).

Una piattaforma facilita lo scambio nella rete dei «National Contact Point»

Le autorità di controllo del trasporto si avvalgono della piattaforma CIRCABC per lo scambio di informazioni. Si tratta del Centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini. Tutti i «National Contact Point» accedono alla piattaforma che rappresenta una possibilità permanente di condivisione delle esperienze. Lo scambio si rivela utile in particolare quando si tratta di adottare misure per la risoluzione di problemi concreti; ad esempio, trasporti non conformi alle norme, infrazioni relative alla rotta seguita o alla durata del trasporto.

La Commissione europea esercita l'alta vigilanza

La Commissione dispone del potere, previsto all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, di intervenire nei confronti di uno Stato membro che viola le disposizioni normative e non applica la legislazione vigente. In virtù di ciò la Commissione intende fare pressione sugli Stati membri per quanto riguarda le attività di controllo svolte nell'ambito del trasporto di animali. Essa dispone pertanto di uno strumento efficace per sanzionare l'operato degli Stati membri infliggendo, all'occorrenza, elevate pene.



PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E RAPPORTO CON I MEDIA

Alexa Henschel, USAV

Il mandato conferito all'USAV è chiaro: promuovere il trattamento adeguato degli animali mediante l'informazione. Per l'adempimento di questo compito, oltre ai canali di comunicazione di cui dispone l'USAV, ad es. il web e gli opuscoli, i media svolgono un importante ruolo di partner e moltiplicatori.

Oltre ad avvalersi dei propri canali di comunicazione, come il sito web animalidacompania.ch, e pubblicare opuscoli sulle più svariate specie animali, l'USAV si relaziona direttamente con i cittadini e i media. Il tema della protezione degli animali presenta numerose sfaccettature. I cittadini e i mass media si rivolgono all'USAV con esigenze e quesiti spesso molto vari. Ogni mese l'USAV riceve dai cittadini decine di domande in materia di protezione degli animali; nel 2013 ha fornito risposte a oltre 100 quesiti.

Filo diretto con i cittadini

L'USAV riceve dai cittadini domande che riguardano la protezione sia degli animali da compagnia che da reddito. Alcuni quesiti sono ricorrenti, altri invece restano attuali solo per breve tempo. Le domande più frequenti in assoluto concernono le regole per la detenzione di bovini, suini e cavalli. Ciò significa che i detentori si preoccupano di mettere a disposizione dei propri animali almeno lo spazio prescritto dalla legge. Il contatto diretto con i cittadini è particolarmente utile proprio per chiarire la questione dello spazio necessario all'animale. Non tutti sanno, infatti, che le misure dei recinti stabilite dalla legge rappresentano solo i requisiti minimi assoluti e che per una detenzione adeguata degli animali occorrono in realtà recinti molto più grandi. Altre telefonate molto riguardano l'obbligo di formazione per i detentori di cani e le condizioni d'importazione degli animali da compagnia.

La sollecitudine degli svizzeri nei confronti degli animali è attestata anche dalle segnalazioni di violazioni della protezione degli animali che l'USAV riceve. Tuttavia l'USAV non può dare corso a queste notifiche, dal momento che l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali compete ai Cantoni. L'Ufficio federale è comunque spesso la prima istanza a cui i cittadini si rivolgono per sporgere reclamo.

Nei mass media

Il mondo degli animali viene rappresentato in diversi modi nel panorama mediatico: si passa dalla raffigurazione della bestia feroce, come il cane che attacca i bambini, al racconto che vede protagonisti animali che non costituiscono un pericolo per il singolo, ma una minaccia per l'intera società, come il caso del pollo che provoca l'influenza aviaria. Oppure, al contrario, si dipinge l'animale come il più fedele compagno dell'uomo. Cani e gatti sono ormai considerati alla stregua di membri della famiglia.

Per i mezzi di comunicazione, la protezione degli animali è un argomento che fa molta presa sul pubblico. Dal giornale gratuito al quotidiano a pagamento passando per la radio e la televisione, tutti questi media raccontano vicende che riguardano gli animali, contribuendo così a formare l'opinione pubblica. Le storie cariche di emozioni toccano i lettori e, in fondo, anche la politica.

In Svizzera la protezione degli animali gode di standard piuttosto elevati. La popolazione svizzera è interessata a mantenere questi standard ed è disponibile a impegnarsi su questo fronte. Le notizie che vedono protagonisti gli animali trovano perciò terreno molto fertile.

Temi come la produzione delle pellicce o i delfini di Connyland sono esempi di come i media possono influenzare le politiche di protezione degli animali. Le condizioni di detenzione degli animali da pelliccia sono crudeli, e le immagini e i reportage dei media scioccanti. Si deve all'impegno e all'indignazione degli zoofili se la Svizzera ha introdotto un obbligo di dichiarazione per le pellicce. Ogni capo di abbigliamento o altro prodotto di pellicceria venduto in Svizzera necessita un'etichetta che dichiari la specie animale, la provenienza e il metodo di produzione della pelliccia. Di maggior rilievo per la politica è stato il caso dei delfini di Connyland. Il decesso dei due delfini detenuti a Connyland ha suscitato in Parlamento un dibattito in merito alla possibilità per la Svizzera, Paese senza sbocchi sul mare, di assicurare ai delfini una vita adeguata alle esigenze di questa specie. Il problema è stato risolto introducendo il divieto d'importazione per i delfini. Poiché all'epoca non esistevano altri delfini salvo quelli detenuti a Connyland, i quali non potevano comunque essere impiegati per l'allevamento, ne consegue che non c'è futuro per i delfini in Svizzera.

Un altro argomento che ha mobilitato la popolazione è stato il corso sulla macellazione di piccoli animali organizzato

dal Museo all'aperto di Ballenberg. Il corso mirava a illustrare ad allevatori e contadini come valorizzare e uccidere conigli e galline a regola d'arte. La notizia, riportata sul «Blick», ha suscitato reazioni così forti da parte del pubblico che il museo è stato costretto a togliere il corso dal calendario. Tutto questo nonostante l'obiettivo fosse di per sé positivo, poiché è giusto che ad uccidere un animale vertebrato sia solo colui che dispone delle necessarie conoscenze e capacità.

La lotta contro il commercio illegale di cani provenienti da allevamenti intensivi è invece appena all'inizio. Si tratta anche in questo caso di un tema affrontato spesso dai media. In Svizzera vengono venduti illegalmente cuccioli deboli o addirittura malati, impauriti e separati troppo precocemente dalle madri. I cuccioli, offerti in vendita per lo più tramite Internet, vengono estratti dai bagagliai di auto ferme ai parcheggi per essere consegnati ai nuovi proprietari. Sebbene il commercio ambulante di animali sia ormai vietato in Svizzera, le vendite di cani da allevamenti intensivi e crudeli non sono destinate a cessare nel breve periodo. Questi cani continuano infatti a essere offerti a basso prezzo su Internet e consegnati con altre modalità ai nuovi proprietari.

Grande scalpore ha destato anche il brutale abbattimento di serpenti (cfr. anche l'articolo «L'USAV si impegna sul fronte della protezione degli animali an-

MEDIA E CITTADINI HANNO UNA GRANDE INFLUENZA SULLE POLITICHE DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

che a livello internazionale»), le cui pelli sono utilizzate anche in Svizzera per i cinturini degli orologi da polso. Un divieto generale d'importazione delle pelli di serpente o dei prodotti ricavati da pelli di rettili avrebbe conseguenze catastrofiche per l'industria orologiera svizzera. Molto più opportuno è invece adoperarsi per migliorare la situazione nei Paesi d'ori-

gine. Per questo motivo gli esperti dell'USAV hanno assunto l'iniziativa e istituito un gruppo di lavoro internazionale. Quest'ultimo ha elaborato una serie di linee guida per l'abbattimento

etico dei rettili. Le raccomandazioni sono state adottate adesso dalla Organizzazione mondiale della salute animale (OIE) e attuate anche in diversi Paesi d'origine. All'iniziativa hanno aderito anche i produttori di orologi. Frattanto, numerose imprese hanno compreso che l'utilizzo di materie prime di produttori che non praticano sistemi di allevamento crudeli può rivelarsi un argo-

mento di vendita convincente. Perciò queste aziende si impegnano spontaneamente ad acquistare pelli di serpente e prodotti ricavati da rettili solo da allevamenti che abbattano gli animali in conformità alle direttive OIE.

Molti di questi esempi dimostrano che mass media e cittadini possono contribuire entrambi in modo decisivo a migliorare le politiche di protezione degli animali. Quanto il tema della protezione degli animali stia a cuore alla popolazione è attestato anche dall'intensa consultazione dei due portali dell'USAV, animaledacompagnia.ch e animalidareddito.ch, e dei vari opuscoli dedicati al trattamento degli animali.

PROCESSI LEGISLATIVI ATTUALI

Brigitte Stuber, USAV

Nella primavera 2014 l'USAV ha sottoposto a indagine conoscitiva tre nuove ordinanze in materia di protezione degli animali. Le nuove ordinanze USAV hanno carattere essenzialmente tecnico e contengono prescrizioni dettagliate in merito agli articoli della vigente OPAn. Appositi gruppi di lavoro elaborano progetti di ordinanze relativi ad altre tematiche.



Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di cani e animali da compagnia

I cani viaggiano spesso in auto e talvolta trascorrono molto tempo in ambienti chiusi. L'USAV propone alcune linee guida per queste due situazioni. In auto i cani devono avere sufficiente spazio per stare dritti sulle zampe, girarsi e sdraiarsi. Inoltre, i cani tenuti in locali senza sbocchi esterni devono poter uscire, più volte al giorno, per i propri bisogni fisiologici. L'ordinanza fissa anche le dimensioni minime per i box delle pensioni per cani.

Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali selvatici

Finora esistevano solo prescrizioni rudimentali in merito ai parchi per cervi, ratiti e quaglie. Con la presente ordinanza vengono formulati per la prima volta requisiti dettagliati. Inoltre si disciplina l'allestimento degli acquari. L'USAV precisa altresì le condizioni di detenzione in recinti con superfici minime ridotte per gli animali da circo durante le tournée. L'ordinanza contiene inoltre un elenco di serpenti velenosi non pericolosi per i quali, ai sensi dell'ordinanza sulla protezione degli animali, la detenzione non è soggetta ad autorizzazione.

Ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento

L'ordinanza del 2008 sulla protezione degli animali prescrive che l'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di caratteristiche lesive della loro dignità. Inoltre, contiene prescrizioni in merito agli obiettivi di allevamento leciti e vietati. Un animale con una caratteristica che comporta un aggravio soffre per tutta la vita. Evitare situazioni di questo tipo è l'obiettivo dell'ordinanza sulla protezione degli animali nell'allevamento (cfr. l'articolo «Allevamento di animali sani»).

Gruppo di lavoro «Esposizioni e manifestazioni con animali»

La gamma di manifestazioni a cui partecipano gli animali è molto ampia e sempre più variegata. Le persone prendono parte con i propri animali a vari eventi, dal concorso di bellezza alla borsa di settore, alla corsa a livello agonistico. Il ricovero temporaneo e le modalità di trattamento degli animali in questi frangenti suscitano perplessità sia nell'

opinione pubblica che negli organi esecutivi. Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni si occupa di studiare questo tema elaborando proposte per disciplinare questo ambito.

Gruppo di lavoro «Abbattimento di animali»

Gli animali devono essere abbattuti in modo adeguato ed etico. Mentre la macellazione finalizzata alla produzione di carne è disciplinata in modo esauriente, occorre regolamentare i settori in cui è necessario abbattere giovani esemplari eccedentari, animali sottosviluppati o animali da preda. Quale metodo di uccisione risulta di volta in volta adatto alla situazione, alla specie animale, particolarmente rispettoso, nonché disponibile e sicuro per le persone coinvolte? L'USAV si è occupato di questo tema complesso inizialmente in seno a un gruppo di lavoro interno; in un lasso di tempo ragionevole presenterà le proprie proposte di regolamentazione.

**LE ORDINANZE DELL'USAV
CONTENGONO PRESCRIZIONI
DETTAGLIATE IN
MERITO AGLI ARTICOLI
DELLA VIGENTE OPAN.**



ALLEVAMENTO DI ANIMALI SANI

Michelle Howald, USAV

Un allevamento estremo è una forma di selezione in cui l'aspetto fisico degli animali diverge fortemente da quello presente in natura, al punto da compromettere gravemente o rendere impossibili le funzioni corporee o il comportamento normale. Un animale cui è stato inflitto un danno durante il processo di allevamento soffre per tutta la vita. Pertanto il diritto in materia di protezione degli animali esige di ottenere un allevamento di animali sani. Ogni razza o forma selezionata è diversa e presenta singoli punti critici.

Con le prime mostre canine svoltesi a metà del secolo XIX, il fenotipo assume rilievo maggiore rispetto alle prestazioni dell'animale. Tuttavia, la selezione prevalente di uno specifico fenotipo in una razza o forma di allevamento può avere come effetti collaterali danni fisici e psichici o malattie. Tali danni possono essere conseguenza diretta dell'obiettivo zootecnico oppure può sussistere una correlazione genetica fra la caratteristica auspicata e quella indesiderata. Ad esempio, la caratteristica del muso corto richiesta in alcune razze canine e feline è causa di diversi danni riuniti sotto il nome di sindrome brachicefalica; altrettanto dannosa è la selezione unilaterale, volta a ottenere una muscolatura molto sviluppata, che provoca aggravii comparabili, indipendentemente dalla specie animale, a carico delle ossa, articolazioni, muscolatura e del sistema cardiocircolatorio. Laddove i disturbi di salute siano riconducibili a un difetto genetico, è possibile operare selezioni per eliminare lo specifico gene. Sui diversi disturbi di salute non influiscono solo gli obiettivi zootecnici, ma in una certa misura anche i fattori ambientali. Adottando ulteriori provvedimenti, ad esempio, con una cura o alimentazione adeguata, si possono combattere i sintomi, ma non le cause degli aggravii a cui sono sottoposti gli animali.

Il Consiglio nazionale e il Consiglio d'Europa si sono occupati della protezione degli animali nell'allevamento

Nel 1991, il consigliere nazionale Hansjürg Weder ha avanzato una mozione, sottoscritta da altri 28 firmatari, finalizzata a vietare pratiche di allevamento crudeli che è stata approvata dal Consiglio federale. Di questo tema si è occupato anche il Consiglio d'Europa emanando il 10 marzo 1995 una risoluzione sull'allevamento degli animali da compagnia che raccomanda di eliminare i gravi danni, conseguenza degli obiettivi zootecnici. È nata così la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dalla Svizzera ed entrata in vigore nel 1994. Nel 1996, il consigliere nazionale Paul Günter ha presentato un'iniziativa con la quale esigeva che la legge sulla protezione degli animali fosse integrata da prescrizioni in materia di allevamento conformi ai requisiti della Convenzione europea. Nel 2001, la Protezione svizzera degli animali (PSA), ha presentato al Consiglio federale una petizione sottoscritta da oltre 82.000 persone per vietare le pratiche di allevamento all'origine di animali deformati o malati.

Con il messaggio relativo alla Gen-Lex del 2000, il Consiglio federale aveva già proposto al Parlamento di ampliare la legge sulla protezione degli animali con l'inserimento di norme in materia di allevamento, contenute poi nella legge sull'ingegneria genetica del 2003 e in quella sulla protezione degli animali del 2005. In virtù di queste norme, al Consiglio federale è affidato il compito di emanare, nell'ordinanza sulla protezione degli animali, disposizioni in materia di allevamento e produzione di animali nonché di definire criteri per valutare l'ammissibilità degli obiettivi zootecnici e dei metodi di riproduzione, tenendo conto della dignità degli animali. La dignità è lesa qualora un aggravio per l'animale non possa essere giustificato da un interesse preponderante. Vi è aggravio se all'animale sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se viene posto in stato di ansietà o mortificato, se si interviene in modo incisivo sul suo fenotipo (aspetto fisico), se si pregiudicano le sue capacità o se viene eccessivamente strumentalizzato. Pertanto l'ordinanza sancisce che gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia

compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari (necessarie, ad esempio, in caso di dermatiti croniche della pelle). Gli animali interessati da tali interventi devono comunque essere sottoposti a cure mediche nei singoli casi al fine di risparmiare loro inutili sofferenze.

Sono vietate le forme di allevamento che causano agli animali dolori, sofferenze o lesioni. Queste norme sono in vigore dal 2008. Nel 2011 la fondazione «Tier im Recht» ha obiettato che il divieto di pratiche di allevamento crudeli degli animali, sancito dal diritto in materia di protezione degli animali, viene completamente ignorato.

Non è rilevante tanto l'aspetto fisico quanto l'entità dell'aggravio presente in una forma d'allevamento

L'USAV ha elaborato un'ordinanza sulla protezione degli animali nell'allevamento che consente agli allevatori di attuare le prescrizioni e agli organi

esecutivi di controllarne l'applicazione. L'ordinanza stabilisce una classificazione delle forme di aggravio ereditarie e impartisce istruzioni in merito alla valu-

SONO VIETATE LE FORME DI ALLEVAMENTO NELLE QUALI L'OBIETTIVO ZOOTECNICO INFLIGGE ALL'ANIMALE UN FORTE AGGRAVIO.

tazione degli aggravii. Vengono forniti una serie di criteri che agevolano l'applicazione degli articoli sull'allevamento allo scopo di ottenere una notevole riduzione degli aggravii ereditari nelle forme di allevamento interessate. In questo modo inoltre si intende sostanzialmente evitare che determinate razze o forme di allevamento debbano essere vietate. L'impiego di animali con mutazioni patologiche deve avere come obiettivo la di-

minuzione dell'aggravio nell'intera popolazione. Per la valutazione dell'aggravio è determinante lo stato attuale dell'animale. Alcuni caratteri possono diventare problematici solamente nella convivenza con i conspecifici. Ad esempio, un pesce che, per effetto della selezione, è privo dei disegni a strisce tipici della specie avrà problemi di comunicazione che rendono difficile la vita sociale. Accanto ai caratteri che afferiscono ai genitori, occorre tenere presente anche i possibili effetti negativi sui discendenti. È possibile che uno dei genitori abbia un aggravio catalogato come lieve. Tuttavia, in funzione dell'accoppiamento, i discendenti possono essere gravemente colpiti. La cecità e la sordità si manifestano spesso in connessione con determinate colorazioni del manto, ad esempio il pezzato tigrato omozigota, o con fenomeni come l'albinismo. Un becco particolarmente corto non solo rende difficile l'assunzione di cibo ma anche l'allevamento dei piccoli. Il fatto che un animale possa o meno essere impiegato per l'allevamento dipende dalla categoria di aggravio più alta di tutti i caratteri congeniti. La valutazione dell'aggravio equivale a una consulenza in merito a un determinato animale da allevamento. Per la maggior



parte delle forme di aggravio si tratta di problemi medico veterinari la cui valutazione deve essere affidata a veterinari esperti. La cecità può insorgere ad esempio a seguito di una malattia infettiva oppure dipendere da un obiettivo zootecnico (una particolare colorazione del pelo). La valutazione di disturbi comportamentali può essere effettuata sia da etologi che da veterinari comportamentalisti. Le misure in materia di igiene d'allevamento sono invece di competenza dei genetisti. L'ordinanza contiene anche un elenco delle forme selezionate proibite.

Ogni animale deve essere protetto da aggravii ereditari

Mentre i dolori, le lesioni, le sofferenze, l'ansietà e le turbe comportamentali possono manifestarsi con diversi gradi di intensità, non appare ragionevole adottare una classificazione per le forme di aggravio definibili come «intervento incisivo sul fenotipo o pregiudizio alle capacità», «eccessiva strumentalizzazione» o «mortificazione». Tali forme di aggravio, infatti, o sono presenti o sono assenti del tutto. L'ordinanza dell'USAV contiene criteri per una valutazione uniforme dell'aggravio. I danni che comportano perdite funzionali o comprometto-

no lo stato generale dell'animale devono essere classificati come gravi, così come le sofferenze che pregiudicano la qualità della vita a seguito di forti dolori, di compromissione delle funzioni corporee o d'impossibilità di un comportamento normale. L'ordinanza comprende un elenco di caratteristiche e sintomi ereditari che possono compromettere la salute e il comportamento degli animali. In tale categoria rientrano soprattutto i cosiddetti «allevamenti estremi». Si tratta dell'allevamento di animali con forti anomalie rispetto al fenotipo naturale, che sollecitano eccessivamente le funzioni corporee oppure compromettono gravemente o rendono impossibile il comportamento normale. Tra questi animali, oltre a determinate razze di cani – che possono avere gravi e dolorose paralisi a causa di ernie del disco, dermatiti croniche dovute a formazione eccessiva di pieghe, congiuntiviti croniche a causa delle palpebre rientranti, sordità legata a determinate colorazioni o prurito eccessivo negli animali allergici – rientrano anche i conigli con le orecchie sovradimensionate, che ostacolano gli spostamenti.

Sono vietate le forme di allevamento nelle quali l'obiettivo zootecnico infligge all'animale un forte aggravio. I pesci «celestiali» (con gli occhi rivolti verso l'alto), quelli con occhi «telescopici» (i cui occhi sono fortemente proiettati all'infuori) e

quelli con gli occhi «a palla» (i cui occhi sono contenuti in globuli) soffrono di una forte limitazione della vista e hanno difficoltà nell'assunzione di cibo, nel comportamento natatorio e nelle interazioni sociali. In conformità all'OPAn sono già esclusi dall'allevamento i cani che presentano un comportamento oltremodo aggressivo o un'ansietà superiore alla norma. La stessa ordinanza sancisce anche il divieto d'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici.

I soggetti che intendono impiegare animali con aggravii medi e gravi possono farlo solamente nel quadro di un programma di allevamento controllato. Sono frequenti le paralisi croniche dolorose a carico dell'apparato motorio e di sostegno. Deformazioni dello scheletro possono provocare anomalie posturali o di deambulazione fino a impedire completamente la mobilità. Lo sviluppo eccessivo di massa muscolare può causare complicazioni durante i parti, paralisi o addirittura fratture a causa dello squilibrio fra massa muscolare e ossea. Deformazioni del cranio, in quanto caratteristica desiderata diversa rispetto alla forma originaria della testa, possono essere ad esempio causa di difficoltà respiratorie e limitare le funzionalità dell'animale, fino a ostacolare il meccanismo del parto,

indurre limitazioni del campo visivo o nell'allevamento dei piccoli. I diversi possibili aggravati per la pelle vanno da infiammazioni, disturbi al bilancio termico fino a limitazioni alla mobilità e disturbi di comunicazione, per citare solo alcuni esempi. I danni al cervello, al midollo spinale o al sistema nervoso periferico si manifestano ad esempio come disturbi della coordinazione, paralisi o perdita dell'orientamento. Sono effetti collaterali indesiderati di determinati obiettivi di allevamento i danni a carico degli organi interni, fra i quali si annoverano disturbi metabolici, immunodeficienze, una maggiore incidenza dei tumori e una minore fertilità.

Infine, l'ordinanza elenca i disturbi comportamentali. Si tratta prevalentemente di limitazioni del comportamento normale, come difficoltà nella locomozione, assunzione di cibo, cura della prole o nella convivenza con i conspecifici, per lo più conseguenza di estreme alterazioni di parti del corpo.

Le associazioni di allevatori devono provvedere all'identificazione univoca degli animali impiegati e alla corretta registrazione degli alberi genealogici, condizioni imprescindibili per potere determinare la successione ereditaria dei

geni difettosi e la loro frequenza. Nei cani, ad esempio, sono noti oltre 400 danni riconducibili a geni difettosi. La probabilità di allevare animali affetti da tare ereditarie aumenta in funzione del grado di consanguineità. In linea generale, gli esemplari con mutazioni patologiche non sono esclusi dall'allevamento, in modo da evitare che nella popolazione aumenti la quota di animali omozigoti. Tuttavia l'impiego di tali animali è soggetto a specifici vincoli che mirano a diminuire l'aggravio nell'intera popolazione. Per integrare le caratteristiche suscettibili di compromettere il benessere degli animali nella pianificazione dell'allevamento, è necessario disporre dei dati relativi agli animali impiegati e ai loro discendenti. I difetti causati dai metodi zootecnici possono essere eliminati solo nell'ambito di un programma di allevamento, il cui esito è sottoposto a regolare controllo da parte dell'organizzazione preposta.

Le prescrizioni avvantaggiano gli allevatori seri

L'ordinanza si rivolge agli allevatori, ai soggetti incaricati di valutare gli aggravati ereditari o di stabilire eventuali infrazioni nell'allevamento. Rendere antieconomici gli allevamenti fonte di malformazioni è il modo più semplice

per ridurli. La letteratura scientifica si è occupata già nel 1979 degli aspetti relativi alla protezione degli animali nel contesto dell'allevamento degli animali da compagnia. Nel 1995 le principali organizzazioni mantello internazionali che riuniscono gli allevatori di cani e di gatti hanno sottoscritto, assieme agli Stati aderenti alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, una dichiarazione d'intento per migliorare l'allevamento e i relativi standard in conformità alla Convenzione. Laddove le tare dovute all'allevamento, quali l'assenza di parti di organi o del corpo o l'assenza di pelo o piumaggio, possano essere compensate da un adeguato allestimento dell'ambiente circostante, ciò deve essere comunicato chiaramente all'acquirente.

Gli allevatori seri non devono sentirsi in alcun modo pregiudicati da queste disposizioni che non valgono solo per gli allevatori professionali, ma per tutti coloro che si occupano di riproduzione animale. L'ordinanza consente a questi ultimi di incrociare solo animali privi di tare ereditarie o con un aggravio lieve.

Nella primavera del 2014 l'ordinanza USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento è stata sottoposta alle cerchie interessate per una presa di posizione.



MIGLIORE PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E SPERIMENTAZIONE ANIMALE RISPETTOSA GRAZIE ALLE 3R

Società, autorità e scienziati concordano sulla necessità di una riduzione sostanziale del numero di esperimenti sugli animali e di una drastica limitazione delle sofferenze a loro inflitte. Replace, Reduce e Refine sono i principi delle 3R che mirano ove possibile alla sostituzione e riduzione degli esperimenti sugli animali e, ove la sperimentazione sia inevitabile, a limitare le sofferenze inferte alle specie da laboratorio. L'applicazione dei principi delle 3R ha già permesso di ridurre sensibilmente il numero di esperimenti eseguiti in Svizzera. Adesso si tratta di approntare ulteriori strumenti per promuovere questi principi e costruire una vera cultura delle 3R.

Ingrid Kohler e Franz Geiser, USAV

La nostra società attribuisce grande valore alla protezione degli animali, compresi quelli da laboratorio. Tuttavia essa ha anche l'obbligo morale di consentire lo sviluppo di nuovi medicinali e nuove terapie per la cura o la prevenzione di malattie nell'uomo e nell'animale. La maggioranza della popolazione svizzera accetta, in una certa misura, la sperimentazione animale nella ricerca così come nella valutazione dei rischi. Tuttavia questo grado di accettazione diminuisce se gli animali da laboratorio soffrono a causa degli esperimenti.

La legislazione sulla protezione degli animali svizzera autorizza la sperimentazione animale solo se non vi sono metodi alternativi disponibili. La domanda di autorizzazione deve contenere una descrizione dettagliata del progetto sperimentale e dell'aggravio inferto agli animali. Nella domanda occorre dimostrare che l'indagine può essere condotta solo con la ricerca pianificata, arrecando il minimo aggravio al minor numero di animali possibile. Devono essere ponderati fra loro l'acquisizione delle cono-

scenze auspicata, nonché i dolori e le sofferenze a cui saranno sottoposti gli animali. La domanda viene sottoposta al vaglio della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, su sua raccomandazione, autorizzata dall'ufficio veterinario cantonale.

3R – Replace, Reduce, Refine

I principi delle 3R comprendono tre strumenti in grado di assicurare la massima protezione agli animali da laboratorio senza tuttavia limitare la significatività della ricerca scientifica. Le tre R stanno per Replace, Reduce e Refine.

Replace – metodi che consentono di evitare gli esperimenti su animali o di sostituirli con metodi alternativi. Esempi di replacement sono i modelli computerizzati oppure le tecniche in vitro, ad es. con colture organoidi o cellulari.

Reduce – metodi in grado di ridurre al minimo l'impiego di animali e che consentono ai ricercatori di ricavare informazioni simili usando meno animali, ad es. mettendo a punto procedure a immagini grazie alle quali si possono osservare ripetutamente determinati processi nello stesso animale, senza dovere procedere ad un abbattimento degli animali a ogni punto di misura. Alla diminuzione del numero degli esperimenti sugli animali contribuisce anche una buona pianificazione della sperimentazione e l'impiego di validi metodi statistici.

Refine – metodi in grado di ridurre al minimo il dolore degli animali da laboratorio. L'affinamento dei metodi scientifici, il progresso tecnologico e la detenzione professionale possono ridurre le sofferenze degli animali da laboratorio.

Molto è già stato fatto

Nelle scuole universitarie e nell'industria dedicata anche alla ricerca, le 3R sono generalmente accettate e i principi delle 3R vengono già applicati. Numerosi

ricercatori e addetti specializzati alla sperimentazione animale hanno contribuito in prima persona a ridurre notevolmente la quantità di animali utilizzati e a migliorare gli esperimenti. In Svizzera, nel 1983 venivano eseguiti quasi due milioni di esperimenti sugli animali. Dall'introduzione dei principi 3R il numero degli animali da laboratorio usati nella sperimentazione è sceso drasticamente, raggiungendo per la prima volta nel 2000 il punto più positivo di questo sviluppo, con soli 570 000 esperimenti. Da allora si registra un leggero incremento del numero di esperimenti che, nel 2012 assommavano al considerevole numero di 600 000.

Secondo la statistica sulla sperimentazione animale sono stati sostituiti più test nell'industria che nelle scuole universitarie. Vi sono stimoli economici concreti nel sostituire gli esperimenti su animali con metodi alternativi che consentono, nello sviluppo dei prodotti, il rapido screening delle sostanze. Inoltre gli esperimenti su animali per i controlli

LA PRIORITÀ È CONSOLIDARE UNA VERA CULTURA DELLE 3R IN SVIZZERA.

di sicurezza nell'ambito dell'autorizzazione dei prodotti sono stati fortemente standardizzati e, quindi, possono essere più facilmente sostituiti.

Comunque, le 3R sono già applicate anche nei laboratori delle scuole universitarie, dove si cerca di arrecare agli animali la minore sofferenza possibile. I metodi in vitro sostituiscono fino a un certo grado gli esperimenti su animali. Anche l'affinamento degli strumenti statistici contribuisce a ridurre il numero di esperimenti.

Resta ancora molto da fare

Dall'analisi della situazione attuale, effettuata da esperti nel campo della ricerca biomedica, dell'etica applicata, dell'industria, del Fondo nazionale svizzero, della protezione degli animali e dalle autorità preposte, emerge che per l'attuazione delle 3R sussiste un notevole potenziale di miglioramento oltre a un grande bisogno di intervento.

Nel complesso, i mezzi finanziari per lo sviluppo e la diffusione di metodi alternativi alla sperimentazione sono del tutto insufficienti.

Implementare e perfezionare le 3R richiede grandi competenze specifiche da parte dei ricercatori e del personale dei laboratori di ricerca, degli incaricati della protezione degli animali, delle commissioni per gli esperimenti sugli animali, degli enti per la promozione della ricerca e delle autorità preposte. La formazione e il perfezionamento professionale nonché la sensibilizzazione di tutti i soggetti



Informazioni complementari

Swiss 3R Network: www.swiss3rnetwork.org

Esperimenti sugli animali: www.blv.admin.ch/esperimentianimali

coinvolti nella sperimentazione realizzeranno progressi sostanziali di cui beneficeranno gli animali da laboratorio. Occorre intervenire anche sul fronte della comunicazione dei contenuti relativi alle 3R.

Ricercatori, personale dei laboratori di ricerca e incaricati della protezione degli animali sentono l'esigenza di un interlocutore competente che li affianchi nella prassi di laboratorio e consenta lo scambio di informazioni. Le proposte volte a istituire un centro di competenza nazionale, una piattaforma di discussione per le tematiche relative alle 3R e una rete nazionale 3R mirano a consentire ai soggetti coinvolti di acquisire, condividere e affinare le competenze in materia.

Formazione, comunicazione e ricerca sono tre elementi chiave strettamente correlati che devono essere promossi contemporaneamente. La Fondazione Ricerca 3R dispone di un comitato di esperti altamente qualificati che valutano le proposte e seguono i progetti in corso. Gli esperti della Fondazione apportano la propria esperienza nel settore 3R frutto della propria attività di ricerca, contribuendo in tal modo al consolidamento e al trasferimento delle conoscenze.

Per poter formulare obiettivi realistici e orientati alla pratica, la strategia in favore delle 3R deve essere convalidata tramite i risultati che emergono dagli attuali progetti di ricerca scientifica in questo campo. I mezzi finanziari per questi progetti potrebbero essere messi a disposizione da un programma nazionale di ricerca incentrato sulle 3R.

Un programma nazionale di ricerca per le 3R

I programmi nazionali di ricerca (PNR) sono orientati alla ricerca di soluzioni e alla prassi e hanno carattere interdisciplinare e transdisciplinare. Nei progetti di ricerca, tutti coordinati in vista di un obiettivo comune, riveste grande rilevanza il trasferimento delle conoscenze e la comunicazione dei risultati. I programmi hanno una durata compresa fra quattro e cinque anni e una dotazione finanziaria massima di 20 milioni di franchi erogati dal Fondo nazionale svizzero.

I principi delle 3R rispondono a un concetto etico che soddisfa i requisiti richiesti a un programma nazionale di ricerca. Essi conciliano infatti sia il desiderio di proteggere gli animali e l'ambiente, espresso dalla società, sia la richiesta da parte delle scuole universitarie e dell'industria di metodi di ricerca innovativi, affidabili ed economici. Un programma nazionale di ricerca per le 3R contribuirebbe indubbiamente a una riduzione del numero degli esperimenti condotti nonché dei livelli di sofferenza per gli animali da laboratorio.

I ricercatori universitari esperti in 3R e in tossicologia hanno elaborato assieme a una sociologa, a un esperto di questioni etiche e all'USAV la proposta di un nuovo programma nazionale di ricerca per le 3R. A gennaio 2014 l'USAV ha inoltrato la proposta alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

Presentata la proposta di un nuovo programma nazionale di ricerca per le 3R

Vi sono validi motivi a favore di un programma nazionale di ricerca incentrato sulle 3R:

- La ricerca biomedica è estremamente complessa. Tramite l'attuazione delle 3R è possibile ridurre sistemi molto complessi con numerose variabili non controllabili, nonché concentrarsi sui quesiti di ricerca rilevanti, riducendo così ai minimi termini la variabilità e migliorando il controllo sugli esperimenti. Gli animali da laboratorio di piccola taglia spesso vengono usati per studiare determinati processi sulla scorta di un modello. Tuttavia, le differenze fisiologiche tra le specie animali rendono difficoltosa la trasposizione

all'uomo e alle altre specie animali. In simili casi è opportuno sostituire i modelli animali irrilevanti con tecnologie in vitro, poiché queste ultime non prevedono simili limitazioni. Il ricorso alle 3R consente di porre al centro dell'attenzione gli aspetti effettivamente rilevanti dei sistemi di sperimentazione; e un miglior controllo sulla sperimentazione significa anche una maggiore attendibilità dei risultati.

- Sotto il profilo economico, esistono molteplici motivi per incoraggiare lo sviluppo di una strategia coordinata in favore della ricerca 3R. Gli esperimenti sugli animali sono costosi, mentre spesso le alternative in vitro, oltre a costare meno, richiedono anche un minor dispendio in termini di tempo e possono fornire risultati più attendibili. Gli sviluppi della ricerca 3R, innovativi e nuovi sotto il profilo tecnologico, promuovrebbero le aziende di biotecnologia emergenti. Inoltre, le tecnologie alternative contribuiscono in modo determinante agli sviluppi futuri nella ricerca biomedica. Infine, le nuove disposizioni di legge attribuiscono, all'industria dedita alla ricerca e alle scuole universitarie, l'obbligo di implementare alternative agli esperimenti su animali.

- Da un punto di vista etico, la ricerca 3R contribuisce a una riduzione notevole del numero degli esperimenti condotti nonché dei livelli di sofferenza per gli animali da laboratorio, pur senza ostacolare lo sviluppo di nuovi medicinali o terapie per curare le persone e gli animali malati. Ai fini delle valutazioni dei rischi sono necessari metodi alternativi non solo per ottenere conoscenze meccanicistiche, ma anche per analizzare i possibili pericoli derivanti dalle sostanze chimiche che sono già in vendita sul mercato.
- Per soddisfare le aspettative della società occorre approfondire la percezione dell'opinione pubblica, le conoscenze e l'esperienza dal punto di vista della ricerca 3R, unitamente alla percezione generale in merito alla sperimentazione animale. Ciò consente infatti di mettere a punto migliori strategie di comunicazione finalizzate ad aumentare il grado di accettazione della ricerca e dello sviluppo di prodotti in relazione agli esperimenti sugli animali.

Occorre inoltre analizzare in quale modo i ricercatori guardano ai principi delle 3R e come li applicano nei propri studi. Quale metodo sembra attuabile? Che qualità scientifica possiede un determinato metodo? Quali sono i fattori che motivano, facilitano od ostacolano un'applicazione coerente delle 3R? In seguito, sulla scorta di questi dati scientifici bisogna approntare validi strumenti, a livello di formazione e comunicazione, per i ricercatori.

Swiss 3R Network

Si tratta di una piattaforma di comunicazione online orientata alla prassi. Sul network, in fase di costruzione, confluiscono e vengono condivise le esperienze più avanzate in ambito 3R, acquisite da diversi gruppi di ricerca e laboratori. L'obiettivo è di rendere disponibili il know-how e le prassi acquisite soprattutto a coloro che si sono da poco affacciati al mondo della ricerca. La piattaforma, sviluppata e moderata dal professore emerito Kurt Bürki, è finanziata congiuntamente dall'USAV e dalla Fondazione Ricerca 3R. La piattaforma Swiss 3R Network è disponibile da aprile 2014 (cfr. «Informazioni complementari»).

La finalità di tutte queste iniziative è diffondere con una strategia mirata una vera cultura delle 3R.



ALLEGATO

Panoramica della legislazione federale sulla protezione degli animali

Le versioni aggiornate della legge sulla protezione degli animali e delle relative ordinanze sono pubblicate nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) all'indirizzo www.dirittofederale.admin.ch

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (RS 455)
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (RS 455.1)
- Ordinanza del DFI del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (RS 455.109.1)
- Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1)
- Ordinanza dell'USAV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (RS 455.163)
- Ordinanza dell'USAV del 12 agosto 2010 concernente la protezione degli animali nella macellazione (RS 455.110.2)
- Ordinanza dell'USAV del 1° settembre 2010 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (RS 455.61)

Pubblicazioni dell'USAV nel periodo 2012-2014

Informazioni tecniche sulla protezione degli animali

Numerose informazioni tecniche dell'USAV sono state aggiornate alla scadenza delle disposizioni transitorie a partire dal 31 agosto 2013. Di seguito sono riportati solo i nuovi documenti pubblicati a partire dall'autunno 2012.

Bovini

Foraggiamento dei vitelli – quali sono le disposizioni per l'apporto di fibre grezze?

Cavalli

Allevamento di cavalli giovani

È vietato infliggere lesioni o sofferenze ai cavalli

Sufficiente foraggio grezzo per i cavalli

Trasporti di animali

Griglie – modelli conformi alla legge

Mezzi di trasporto privi di rampe

Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali dell'USAV sono consultabili sul sito animalidareddito.ch e animalidacompagnia.ch, cliccando sulle singole specie animali, o all'indirizzo www.blv.admin.ch/protezionedeglianimali

Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche del Centro di Tänikon per la detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini sono disponibili sul sito www.blv.admin.ch/ztht

Le pubblicazioni scientifiche del Centro di Zollikofen per la detenzione adeguata del pollame e dei conigli sono disponibili sul sito www.blv.admin.ch/ztht

Progetti di ricerca nell'ambito della protezione degli animali sostenuti dall'USAV nel periodo 2012-2013

L'USAV sostiene in maniera mirata progetti di ricerca di altre istituzioni (soprattutto università) su argomenti di sua competenza. L'obiettivo della ricerca applicata è di poter applicare immediatamente le nuove conoscenze acquisite. Nella banca dati elettronica Aramis con il numero del progetto si possono consultare informazioni supplementari sui differenti progetti.

Numero di progetto	Titolo del progetto (in francese)	Data fine progetto	Finanziamento / sostegno (CHF)
2.03.03	Elaboration de bases scientifiques pour l'évaluation de la valeur d'élevage de chiens atteints de problèmes de santé graves relevant de la protection des animaux en prenant pour exemple la luxation de la rotule et le syndrome obstructif des voies respiratoires supérieures	gennaio 2013	425 700
2.07.07	Evaluation de la douleur post-opératoire au moyen de paramètres comportementaux chez les souris de laboratoire	novembre 2012	192 700
2.09.01	Conditions de détention, anomalies du sternum chez les poules pondeuses et les animaux d'élevage suisses et influence du type de perchoir et de la supplémentation en vitamine D sur les anomalies du sternum des hybrides et des animaux parents	ottobre 2013	116 400
2.09.02	Etudes sur l'utilisation de carrouselles chez les équidés	ottobre 2013	62 500
2.09.04	Intégration de chèvres dans des groupes existants dans des stabulations libres	ottobre 2013	209 200
2.09.05	Etudes du comportement antagoniste dans des conditions pratiques et de l'influence du mâle dans les groupes de lapins d'élevage	novembre 2012	166 900
2.10.05	Etudes des aménagements de poulailler et des systèmes de détention de poules pondeuses dans le cadre de la procédure d'examen et d'autorisation: l'importance de l'aménagement et de l'agencement des nids pour le choix du nid et des perchoirs dans la survenance de blessures du sternum dans les volières	ottobre 2013	398 500
2.10.07	Etudes sur les clôtures électrifiées d'enclos individuels / de petite taille pour les chevaux	ottobre 2013	61 700
2.10.08	Influence des méthodes de ferrage spécifiques à la discipline sportive sur la contrainte exercée sur les membres et l'allure du cheval islandais au tölt	ottobre 2013	15 000
2.11.02	Surveillance scientifique de la castration de porcelets	ottobre 2013	124 400
2.11.03	Utilisation des vocalisations et des biais cognitifs pour mesurer les émotions, le tempérament et le bien-être chez la chèvre domestique (Capra hircus)	novembre 2012	26 000
2.11.04	Adéquation d'aires de repos avec un pourcentage réduit de perforations en ce qui concerne la propreté des porcs à l'engrais	novembre 2012	15 000
2.12.06	Eclairage des poulaillers de pondeuses: sensibilité spectrale des poules pondeuses	dicembre 2013	79 000
Totale			CHF 1 892 600



Informazioni complementari

www.blv.admin.ch/ricerca

ARAMIS: www.aramis.admin.ch

Interventi parlamentari in materia di protezione degli animali a cui l'USAV ha dato risposta a fine 2012 fino al 2014 (stato: 14.5.2014)

Interrogazioni ordinarie

N.	Titolo	Stato
12.1089 Jositsch	Autorizzazione di impianti di piscicoltura	Liquidata
12.1121 Teuscher	Misure vincolanti contro le pelli di rettili prodotte con metodi che comportano il maltrattamento degli animali	Liquidata
13.1013 Barthassat	Stop al commercio di pelli di gatto una volta per tutte!	Liquidata
13.1028 Chevalley	Regolamentare le specie animali ammesse nei circhi	Liquidata
14.1026 Trede	Obbligo di dichiarazione delle pellicce. C'è un controllo?	Non ancora trattata in seduta plenaria

Interpellanze

N.	Titolo	Stato
13.3060 Quadranti	Sperimentazioni di ingredienti cosmetici sugli animali	Liquidata
13.3092 Jositsch	Obbligo di autorizzazione per l'importazione di cani	Liquidata
14.3353 Graf	Con il boom del commercio online di cani aumentano la sofferenza degli animali e la criminalità	Non ancora trattata in seduta plenaria

Postulati

12.3660 CSEC-N	Futuro della Fondazione 3R e metodi alternativi alla sperimentazione su animali	Trasmesso
----------------	---	-----------

Mozioni

1.1 N.	Titolo	Stato
13.3331 Freysinger	Vietare l'importazione di pinne di squalo	Camera prioritaria (CN): non ancora trattata in seduta plenaria

I servizi dell'USAV a disposizione della clientela

Consulenza / domande
Tel.: +41 (0)58 463 30 33
Fax: +41(0)58 463 85 70
E-mail: info@blv.admin.ch

Centro per la detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini
c/o Agroscope Tänikon 1
CH-8356 Ettenhausen
Tel.: +41 (0)58 480 33 77
Fax: +41(0)52 365 11 90
E-mail: informationztht@agroscope.admin.ch

Centro per la detenzione adeguata del pollame e dei conigli
Burgerweg 22
CH-3052 Zollikofen
Tel. +41 (0)31 915 35 15

Colophon

Editore

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV, Berna
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna
www.usav.admin.ch

Redazione

USAV: Deborah Carbis, Ramona Schafer, Brigitte Stuber

Autori

USAV: Katharina Friedli, Franz Geiser, Alexa Henschel, Michelle Howald, Thomas Jemmi,
Kaspar Jörgler, Ingrid Kohler, Fabien Loup, Mathias Lörtscher, Brigitte Stuber
Università di Berna: Hanno Würbel
Agroscope: Roland Weber

Layout

Polyconsult AG, Berna

Tiratura

2000 tedesco, 750 francese, 250 italiano

Foto fornite da

Getty Images, iStockphoto

La riproduzione è autorizzata previo consenso della redazione e con indicazione della fonte.

Il Rapporto sulla protezione degli animali può essere consultato anche sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (www.usav.admin.ch). Sul sito sono reperibili ulteriori informazioni su tutti i temi.

Distribuzione

UFCL, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna.
www.pubblicazionifederali.admin.ch

Numero d'ordinazione: 341.002.I

Settembre 2014

